



We Serve
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 L I.T.A.L.Y.
CENTRO STUDI “ GIUSEPPE TARANTO”

Quaderno del Lionismo

81

“Famiglia, Società: prospettive future”

Direttore Editoriale

Giovanni Paolo Coppola, Governatore

Direttore Responsabile

Armando Di Giorgio

Redazione

Centro Studi “Giuseppe Taranto”

Gruppo di Lavoro “Area Giovani”

Autori Bruno Ferraro
Raffaello Agea
Tina Amodio Dell’Aquila
Ginetta Bergodi
Emanuele Miranda
Antonino Ruggiano
Paola Tamburrini Rizzi
Maria Rosetta Spina

Roma Aprile 2015

Publicazione edita dal Distretto 108 L
dell'Associazione Internazionale dei Lions Club
Centro Studi "Giuseppe Taranto"
nell'anno sociale 2014-2015

Governatore Giovanni Paolo Coppola

Direttore Responsabile Armando Di Giorgio
Autorizzazione del Tribunale di Roma n° 14457 del 17-3-1972
Stampa Industria Tipografica Laziale - Palestrina

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in a.p. 70% Roma - DCB Roma

Anno XLIV - n° 81 Aprile 2015
Periodico Quadrimestrale

PRESENTAZIONE

Giampaolo Coppola
Governatore del Distretto Lions 108L

In quest'anno sociale il nostro Centro Studi ha inteso affrontare temi molto importanti e di grande attualità nel contesto di una società esterna in perenne e tumultuoso cambiamento.

A mio avviso, noi Lions non possiamo più limitarci ad osservare la realtà sociale che ci circonda, ma dobbiamo essere anche propositivi e divulgare alle persone appartenenti alle nostre comunità i risultati dei nostri studi e, se necessario, anche qualche utile suggerimento.

Questo Quaderno del Lionismo tratta i problemi della Famiglia, in un momento in cui la parola Famiglia sembra avere perso quel significato che tempo addietro noi tutti davamo e che ha rappresentato da sempre il fulcro della nostra società e la custode più importante di tanti valori che oggi sono purtroppo molto sbiaditi.

Lungi da ergersi a censori, noi Lions in questo quaderno cerchiamo di dare qualche risposta ai problemi attuali, ma vogliamo anche guardare un po' più lontano per indicare a tutti la via su cui ci stiamo muovendo.

Ringrazio il Gruppo di Lavoro che con competenza e spirito di collaborazione si è prodigato nel tempo necessariamente limitato ad affrontare le problematiche suddette.

A loro va riconosciuta la determinazione nel rispettare il tema, ma soprattutto i tempi.

Spero che questo Quaderno possa essere di aiuto a tutti noi, Lions e non, rendendoci più edotti in una materia importante ma complessa che interessa trasversalmente tutta la Società in cui viviamo.

Il Quaderno deve essere visto anche come stimolo alla discussione e quindi saranno benvenuti commenti e suggerimenti, che possano contribuire a meglio dibattere l'argomento.

PREFAZIONE

Naldo Anselmi
Delegato alla Presidenza del Centro Studi

Nell'annata lionistica 2014-2015, sentite le volontà del Presidente, il Governatore Giovanni Paolo Coppola, il Centro studi ha incentrato il suo impegno nell'approfondimento di tre importanti Temi sociali di spiccata attualità, istituendo altrettanti gruppi di studio: "**Famiglia-Società: Prospettive Future**", con responsabile il PDG Prof. Bruno Ferraro; "**L'uomo e il suo ambiente: un rapporto difficile**", con responsabile il Prof. Mario Manganaro; "**Progresso scientifico e tecnologico: prospettive future**", con responsabile il Prof. Arnaldo Sardoni.

Ciascun responsabile, in condivisione con il Governatore e con il "Comitato Centro Studi", ha individuato il programma da portare avanti, mentre, insieme ai membri del proprio gruppo, ha definito la relativa articolazione ed individuato le persone da coinvolgere. Attraverso ben quattro riunioni collegiali il Centro Studi ha attentamente seguito l'evolversi dei lavori, promuovendo confronti, armonizzazioni, stimoli, coinvolgimenti. Ogni tema è stato affrontato sotto diverse sfaccettature, attraverso opportuni approfondimenti da parte di persone o gruppi specificamente competenti, armonizzati da una comune dissertazione introduttiva e, in genere, da una nota conclusiva di coronamento.

In questo Quaderno vengono riportati i lavori relativi all'area "**Famiglia-Società: Prospettive Future**", affrontati da 6 sottogruppi distinti, coordinati da un proprio membro di esperienza. Il tema è stato affrontato nel suo più ampio ventaglio di aspetti, tutti di grande rilevanza, dalle difficoltà abitative ai problemi della separazione e dei divorzi, dagli interessi e protezione dei minori ai tribunali minorili e della famiglia, dai rapporti e collaborazione scuola-famiglia, alla famiglia di fatto e connessi problemi relativi al controllo della natalità e della fecondazione nelle sue varie forme. Armoniosamente presentati dal responsabile Ferraro attraverso una esaustiva nota introduttiva, tutti gli argomenti sono stati diffusamente trattati sotto vari punti di vista, dagli elementi evolutivi, ai principi legislativi, all'impatto sociale, mettendo in evidenza i punti di forza e, soprattutto, le eventuali criticità, e fornendo preziose analisi critiche, suggerimenti migliorativi, eventuali commenti sui contributi che i Lions potrebbero offrire in proposito, fino addirittura, ad una vera e propria proposta di legge per l'istituzione delle sezioni specializzate per minori e famiglia. Grazie all'appassionata, competente e laboriosa opera dei coordinatori e di coloro che hanno contribuito alle realizzazioni, che io ringrazio profondamente, i risultati raggiunti sono di spiccato rilievo, originali e di grande utilità sociale. Nella convinzione che essi risulteranno interessanti non solo ai Lions, ma anche alle Istituzioni ed al mondo esterno, auspico che la proposta di legge summenzionata possa trovare approvazione.

NOTA METODOLOGICA E SPUNTI ORGANIZZATIVI

Bruno Ferraro

Il Governatore Coppola ha strutturato quest'anno il Centro Studi in modo innovativo, inserendo al suo interno, accanto ai componenti di nomina tendenzialmente triennale, tre aree tematiche variamente composte e coordinate. Si è trattato di una scelta innovativa, che ha comportato, a mio avviso, per ciascuna area la necessità di contemperare la collegialità interna con quella più generale del Centro Studi, in modo da individuare ed attuare un modulo funzionale.

La presenza, alla prima riunione del 13 settembre 2014, del Governatore ha chiarito ogni dubbio, circa la possibilità di avvalersi di esperti esterni, la necessità di essere incisivi e propositivi, l'obiettivo di pervenire alla pubblicazione di tre distinti quaderni del lionismo.

Per l'Area Giovani, Famiglia, Società sono stati scelti, su proposta dello scrivente, undici argomenti, accorpati in sei gruppi di lavoro, ciascuno con un proprio coordinatore e ciascuno costituito da officer che avevano dato o manifestato una personale disponibilità.

Sulla base di una scaletta che ha evidenziato tempi e modalità di avanzamento si sono di poi avuti gli incontri allargati dell'11 novembre 2014, del 17 gennaio e del 19 febbraio 2015, che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo inizialmente programmato.

Hanno alacremenente lavorato e variamente contribuito i seguenti componenti, che desidero menzionare in ordine alfabetico ed espressamente ringraziare: Raffaello Agea, autore di uno studio approfondito sui profili internazionali del gruppo a lui affidato; Tina Amodio Dell'Aquila, che ha contribuito con spunti propositivi; Ginetta Bergodi, che pur non partecipando alle riunioni per motivi professionali si è fatta carico di due argomenti; Emanuele Miranda che, subentrando ad altro componente rinunziante, ha redatto il proprio lavoro nel tempo massimo assegnato; Antonino Ruggiano, che ha approfondito un argomento di grande importanza da sempre per la nostra azione associativa; Paola Tamburrini Rizzi, che, pur essendo segretaria del Centro Studi, ha chiesto di essere aggregata all'Area e ha fornito due scritti significativi.

Mi sia permesso anche di ringraziare la Dott.ssa Maria Rosetta Spina, socia onoraria lions, che, chiamata all'ultimo momento, ha approfondito la tematica della mediazione familiare altrimenti destinata a rimanere scoperta.

Si tratta di persone motivate e responsabili le quali, accettando un incarico, si sono adoperate per corrispondere alle aspettative del Governatore di turno e si sono rese meritevoli del nostro apprezzamento. È questa, come sappiamo, la filosofia di ogni lion responsabile e motivato.

NOTA INTRODUTTIVA

Bruno Ferraro

In un quaderno che ponesse in primo piano la famiglia, intesa come cellula fondamentale della società e come nucleo insostituibile di prima formazione e sviluppo di personalità del bambino, non poteva naturalmente mancare uno scritto di carattere generale che, partendo dalla storia, giungesse a fotografare lo stato odierno di essa. È questo il motivo per cui lo *studio introduttivo* a firma *dello scrivente* ripercorre, con la brevità imposta dalla pubblicazione, l'evoluzione storica della famiglia, da quella patriarcale a quella nucleare, passando per le "comuni" che negli anni 80 erano sembrate a molti una seria e moderna alternativa alle unioni familiari. La famiglia è cambiata ma non distrutta; i suoi fattori di crisi sono molteplici, principalmente radicati nel passaggio dalla società rurale alla società industriale, nell'emancipazione della donna, nel tramonto del principio di autorità. Il sistema familiare va ripensato e ristrutturato. Occorrono strategie di sostegno nuove e serie. Ciò malgrado, l'istituzione familiare rimane insostituibile. Dall'ultimo rapporto ISTAT del maggio 2014 emerge, secondo lo scrivente, il quadro di una famiglia fragile, ristretta, dispersa geograficamente durante la giornata, spogliata delle sue principali funzioni, non limitata da norme, con una concezione ampiamente deistituzionalizzata del matrimonio; una struttura puramente affettiva, senza aperture e sbocchi sociali, quindi con un ridotto grado di incidenza nella realtà sociale e con un fascino sulle nuove generazioni certamente diminuito.

Tuttavia, il primato della famiglia di fronte ad ogni altra aggregazione familiare non è scalfito perché la famiglia è, ancora oggi, la cellula base ed il nucleo vitale della società: essa invero si preoccupa di conciliare diritti e doveri, libertà e rispetto dell'altro, dialogo e confronto. La famiglia è il luogo della condivisione nonché il contesto nel quale si formano e si trasmettono i valori.

Molto però resta da fare in materia di procreazione responsabile, occupazioni alternative, lavoro a domicilio, lavoro part time, asili nido, politica fiscale, crisi abitativa, crisi occupazionale, parcheggio prolungato dei figli in casa, rapporto tra scuola e famiglia. Sono i temi sui quali si è ritenuto di soffermare specificamente l'attenzione ripartendo l'Area Giovani-Famiglia- Società in una serie di gruppi di lavoro e di approfondimento.

Il gruppo "**Difficoltà abitative ed eventuale buono casa; una politica in favore della maternità; l'introduzione del quoziente familiare**" si è risolto, a seguito delle defezioni degli altri quattro componenti, nel lavoro di *Tina Amodio Dell'Aquila*, la quale ha rimarcato il concetto che le mamme, nel corso degli anni, si sono trovate in maggiore difficoltà in quanto le agevolazioni promesse tardavano ad arrivare. Per l'assegno di maternità occorre risalire ad una legge del 1999, il buono bebè conserva il carattere di beneficio sperimentale, il cosiddetto Jobs Act va valutato alla prova dei fatti: "essere madri, nel 2014, è una sfida che si scontra con un'economia allo sbando e, per la maternità, la strada è ancora in salita".

Per la verità mi corre l'obbligo di annotare che un avanzamento si è avuto nel testo del Decreto attuativo della legge 10.12.2014 n.183 (il citato Jobs Act) che ha previsto significative novità per la tutela della maternità delle lavoratrici: possibile sospensione del congedo di maternità su richiesta dell'interessata nel caso di ricovero del neonato; dilatazione dei tempi di fruizione del congedo parentale fino a 12 anni (anziché 8) del bambino; diritto al prolungamento del congedo medesimo fino alla durata di 3 anni e da godere nei primi 12 anni (anziché 8) nel caso del bambino affetto da grave handicap; esonero dal lavoro notturno fino ai 3 anni di ingresso nella famiglia del minore adottato o affidato; diritto di percepire l'indennità di maternità dall'INPS anche se il committente non ha versato i contributi. Molto però resta da fare.

Dal gruppo **“Separazione, divorzio e mediazione familiare”** sono arrivate le riflessioni di *Ginetta Bergodi* e di *Maria Rosetta Spina*, chiamata all'affiancamento a seguito della defezione degli altri tre componenti. La prima ha rimarcato il principio della bigenitorialità; ha richiamato l'altra conquista avutasi di recente con la piena equiparazione tra figli legittimi e figli non legittimi; ha riposto fiducia nel nuovo istituto della negoziazione assistita alla quale sono chiamati gli avvocati matrimonialisti; ha concluso il suo breve excursus con l'affermazione che noi lions dobbiamo operare “per una critica che sia costruttiva e che comunque porti anche a proposte per le Istituzioni con cui dobbiamo necessariamente relazionarci, al fine di migliorare la società civile nella quale operiamo e per lasciare ai nostri giovani qualcosa di buono”.

Approfondito ed interessante è lo studio di *Maria Rosetta Spina* che, scrivendo sulla mediazione familiare, ne ha rifatto la storia, dalla Raccomandazione 21-1-1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa alla legge n. 54 del 2006 che l'ha per prima menzionata disciplinando il nuovo istituto dell'affido condiviso. Della mediazione sono stati indicati i numerosi principi ed obiettivi nonché gli ostacoli da superare per la sua piena affermazione. Se è vero che “la mediazione, per risultare efficace, deve essere libera, voluta e svincolata dal contesto processuale”: se è vero altresì che “la famiglia ha bisogno di una concreta opera di raffreddamento dei conflitti che si manifestano nel suo ambito” la nuova figura del mediatore ha uno spazio autonomo ed importante ed “è auspicabile che i legali, in presenza di figli minori, si adoperino per consigliare ai propri assistiti il ricorso ad esperti della mediazione, al fine di approfondire gli aspetti emozionali e relazionali di tutte le persone coinvolte nella crisi familiare”.

Dal gruppo **“Interesse dei minori”** sono giunte le riflessioni di *Emanuele Miranda*, *Tina Amodio Dell'Aquila* e di *Paola Tamburrini Rizzi*.

Si trattava e si tratta di un aspetto centrale della complessa problematica che afferisce ai minori, poiché principio cardine dei moderni ordinamenti giuridici è quello che attribuisce ai minori una posizione di centralità sia con riferimento alle scelte di politica legislativa sia con specifico riguardo alle scelte, educative e di collocamento, dei genitori nonché dei giudici chiamati a decidere anche solo in via temporanea.

Emanuele Miranda ha fornito un breve ma preciso quadro delle norme, nazionali ed internazionali, che si occupano dei minori e della loro salvaguardia nelle

varie situazioni che direttamente li riguardano o li coinvolgono.

Il principio fondamentale dell'interesse del minore è stato messo in risalto da *Tina Amodio* lanciando il suo "SOS Protezione dei minori", definendo correttamente anche le varie forme di abuso che si consumano in danno dei più piccoli: abuso identificato con "qualsiasi comportamento volontario o involontario da parte di adulti che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico e/o psicosessuale del bambino". La prevenzione deve essere la regola, l'attenzione prioritaria, poiché "la prevenzione della violenza contro i bambini è responsabilità di noi tutti".

Nella stessa lunghezza d'onda si colloca la riflessione di *Paola Tamburrini Rizzi*, quando afferma con decisione che "proteggere l'interesse del minore vuol dire assicurare alla persona bambino, comunque nato, legittimo o non legittimo, una serie di diritti personali/relazionali, che colgono la dimensione affettiva ed educativa dei diritti della personalità". A tanto devono provvedere i genitori in regime paritario. A tanto deve ispirarsi il giudice, il cui ruolo esaltato ed ampliato nelle scelte del legislatore. A tal proposito, va rimarcato positivamente il sensibile mutamento culturale, che si è andato realizzando nel corso degli anni nei confronti dei diritti dei minori, che finalmente sono stati messi in primo piano negli interventi del legislatore e nelle decisioni dei giudici, sia ordinari che minorili. È pertanto auspicabile che i servizi abbiano le risorse e la professionalità per adempiere ai loro compiti tanto complessi quanto delicati, ma anche che il processo che tutela l'interesse del minore davanti al Giudice si svolga con adeguati strumenti di garanzia di tutela sia dei diritti dei minori che dei diritti dei genitori.

Dal gruppo "**Istituzione del Tribunale della famiglia**" è pervenuto un esteso contributo dello scrivente, integrato da una riflessione di *Ginetta Bergodi*. *Nel mio scritto*, mi è parso doveroso annotare che "Il problema di un giudice specializzato, competente a trattare tutte le controversie che concernono i minori e, più in generale, la famiglia, si trascina irrisolto da molti anni. I Tribunali per i minorenni, istituiti dal regime fascista nel 1934, appaiono sempre più inadeguati ed anacronistici. Dopo aver vissuto una lunga e meritoria stagione, contribuendo al progresso della legislazione in tale settore e svolgendo una incisiva tutela dei minori soprattutto in ambito civilistico, i Tribunali minorili sono sempre più nell'occhio della critica e sono stati messi in discussione sotto il profilo dottrinario e giurisprudenziale". Perciò è il tempo di un giudice specializzato e formato, che sia in grado di maneggiare gli strumenti giuridici, ma che sappia andare anche a fondo nelle vicende umane sottoposte alla sua attenzione e seguirne l'evoluzione fino alla concreta soddisfazione dei diritti in gioco; che sia competente a comprendere le condotte, attento all'ascolto, con attitudini miti, capace di relazionarsi con i servizi e con le strutture di mediazione del territorio, decidendo in tempi ragionevoli.

Oltretutto, con riferimento a tale avanzamento, va ricordato che risale al 1995-96, ad opera di un Comitato composto anche dallo scrivente, una formale *proposta della nostra Associazione, presentata il 25 maggio 1996 a Cassino*: una proposta sempre attuale; una proposta condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura cui era stata inviata per l'esame; una proposta fatta propria in

alcuni disegni di legge a maggioranza bipartisan; una riforma recepita nel 2002 dall'allora Ministro della Giustizia Roberto Castelli ma silurata in una sorta di imboscata parlamentare che irritò fortemente il Ministro. È questo excursus storico che rende perciò utile e necessario per la nostra Associazione uscire allo scoperto per essere, con la pubblicazione della proposta, una protagonista del movimento riformatore.

Su tale lunghezza d'onda si attesta la riflessione di *Ginetta Bergodi* quando conclude: "ben venga il Tribunale della famiglia anche perché l'Avvocatura da tempo invoca il confronto tra professionisti e magistrati specializzati, essendo l'unico modo per dare certezza alle aspettative delle persone che entrano nei palazzi di giustizia".

Una serie di scritti sono pervenuti dal gruppo che doveva affrontare il tema della **"Collaborazione scuola-famiglia"**.

Per *Tina Amodio Dell'Aquila* è necessario rimettere in piedi una relazione fiduciaria, occorre creare un'alleanza scuola-famiglia per la crescita e lo sviluppo degli alunni. Si deve instaurare una vera collaborazione tra insegnanti e genitori. Bisogna fare in modo che tali aspetti non rimangano parole vuote e slogan senza significato, ma che si trasformino in azioni concrete, in iniziative realizzate, in offerte colte anche dal mondo sociale.

La sempre maggiore presenza di minori stranieri nelle nostre scuole implica la necessità per il sistema scolastico italiano di aprirsi alle esigenze di una scuola sempre più multiculturale e di contribuire ad una piena integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie nella nostra società. Lo scambio tra insegnanti e famiglie straniere viene spesso coadiuvato dall'importante attività del mediatore culturale, figura che riveste un ruolo chiave nel processo d'integrazione degli stranieri in Italia.

Rafforza tale ragionamento *Paola Tamburrini Rizzi* quando afferma che la scuola deve rafforzare i canali di comunicazione con la famiglia, deve saper ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare promuovendo una cultura capace di proporre valori positivi. In tale ottica è necessario pensare e organizzare momenti significativi, anche al di fuori del tempo scuola, che siano occasioni per vivere insieme esperienze di conoscenza e di crescita con i propri figli.

Il coordinatore del gruppo *Antonino Ruggiano* si diffonde in un'approfondita analisi della quale mi piace ricordare alcune proposizioni. Dobbiamo purtroppo prendere atto di come vi siano evidenti deficit di sistema, che, di fatto, impediscono la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, soprattutto se ci si confronta con gli altri Paesi Europei.

La riforma della scuola, entrata in vigore in Italia nel 2003, ha portato in primo piano il ruolo delle famiglie nell'iter scolastico dei propri figli, prevedendo all'articolo 1 una vera e propria cooperazione tra scuola e famiglia. La legge 53, approvata nel 2003, evidenzia uno spostamento dell'asse culturale: da scuola che offriva la stessa formazione a tutti a scuola che modella la sua offerta sul singolo.

In questo senso, l'azione dei Lions può risultare decisiva. Da sempre, infatti, la nostra Associazione propone una serie coordinata di interventi, a livello nazionale ed internazionale, in favore del sistema educativo e scolastico, quali il

Lions Quest, il *Poster per la Pace*, il *Progetto Martina*, il *Progetto Previeni Giocando* e il *Lifability Award*, tanto da essere, proprio quest'anno, una delle protagoniste del Progetto Scuola all'EXPO 2015.

Due tematiche quanto mai attuali e sensibili sono state affrontate da Agea e dallo scrivente nel sesto ed ultimo gruppo intitolato alle “**Coppie di fatto**”.

Partendo da *Raffaello Agea*, ben ha fatto ricordando che chi applica il diritto (non solo i giudici) sono tenuti ad un'interpretazione delle norme interne conforme ai principi della CEDU così come elaborati dalla Corte di Strasburgo. All'art. 2 la nostra Costituzione impone un'ampia tutela delle formazioni sociali, ivi compresa la famiglia non fondata sul matrimonio.

Le istanze che ne discendono, però, ancorché approdate in Parlamento (sono almeno otto le proposte di legge presentate complessivamente da circa 100 parlamentari) non sono ancora sfociate in legge dello Stato, ma vale la pena dare qualche accenno dei tratti comuni più significativi dei relativi testi: l'istituzione, presso ogni Comune, del registro delle unioni civili; la possibilità, per le “parti dell'unione civile” (è questa la denominazione che potrebbe essere introdotta), di stipulare una convenzione per regolare gli aspetti patrimoniali e di chiedere l'adozione o l'affidamento di minori; la successione nel contratto di locazione e nel diritto di abitazione; l'equiparazione del convivente al coniuge ai fini dell'assistenza sanitaria e penitenziaria, della successione legittima e della pensione di reversibilità; il riconoscimento del diritto agli alimenti.

La Consulta ha ribadito come il rapporto di convivenza assuma certamente rilievo costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, garantita dall'art. 2, piuttosto che in virtù di quelle contenute nell'art. 29 della Costituzione.

Tralasciando gli aspetti tecnico-giuridici che certamente esulano dai fini della presente trattazione, la Convenzione ha in pratica istituito un livello di giurisdizione sovranazionale posto a tutela dei diritti e delle libertà dell'individuo, anche e soprattutto nei confronti dello Stato. E ciò è tanto più vero da quando, con una modifica dei protocolli aggiuntivi della Convenzione, si è reso possibile il ricorso alla giurisdizione della Corte di Strasburgo anche da parte dei singoli cittadini degli Stati membri.

Così, proprio occupandosi della famiglia, la Corte EDU ha avuto modo di chiarire come tale nozione debba essere interpretata in senso estensivo, nell'ottica di una valorizzazione non solo della famiglia legittima, o di quella fondata sul matrimonio sic et simpliciter, ma anche della famiglia “naturale”, chiarendo tra l'altro come il novero dei “familiari” debba essere considerato in modo ampio. Ma, tornando al concetto di “vita familiare”, mentre le unioni non eterosessuali hanno trovato un seppur limitato riconoscimento nell'ambito del concetto di “vita privata”, ben più facile, invece, è stato far rientrare una coppia di fatto tra eterosessuali nel novero delle relazioni familiari. Questo perché la possibilità di procreazione, che rientra certamente tra le prerogative della “vita familiare”, assimila la coppia di fatto ad una coppia unita in matrimonio.

La conclusione? È tempo che il nostro legislatore, proprio sulla scorta dei principi e degli arresti cui è pervenuto il giudice sovranazionale di Strasburgo, metta seriamente mano alla regolamentazione di una materia che non può più

attendere e che è fonte di continui rilievi e condanne proprio da parte della Corte EDU.

Conclude la serie degli scritti lo *studio dello scrivente* che si sofferma sui numerosi aspetti problematici connessi allo stravolgimento della legge del 2004 sulla fecondazione assistita e sull'apertura alla fecondazione eterologa. Analizzando il problema del controllo della natalità, anche alla luce del pensiero recentemente espresso da Papa Francesco (“sono per la paternità responsabile con tre figli”) ho osservato che una cosa sembra evidente: la cultura della vita e quella dell'accoglienza sono attestate su livelli molto bassi. Parallelamente, e starei per dire paradossalmente, procede di pari passo la tendenza a porre rimedio a problemi di infertilità della coppia attraverso il crescente ricorso agli istituti dell'adozione (in particolare quella internazionale) e della fecondazione (nella duplice forma della fecondazione omologa ed eterologa, l'una e l'altra con l'assistenza medica in strutture specializzate).

Emblematico è anzitutto il caso dello scambio di embrioni registrati presso l'ospedale Pertini di Roma. Commentando la sentenza che ha dato ragione alla coppia fecondata con il seme di un'altra, ho aderito sul piano della stretta interpretazione e contemporaneamente sollevato alcuni interrogativi. Resta infatti esperibile, dopo il rigetto deciso dal Tribunale di Roma, la via del ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, la stessa cioè che si è “inventato”, aprendo alla fecondazione eterologa, il diritto alla procreazione francamente di molto dubbia configurazione anche dal punto di vista del diritto di natura. E se il giudice europeo ragionasse diversamente? E, limitandoci al diritto nostrano, cosa avverrà se e quando i due gemelli, crescendo, vorranno conoscere la propria “identità” familiare?

Giudizio di severa condanna mi è sembrato di dover esprimere sull'adozione concessa dal Tribunale dei Minorenni di Roma ad una coppia di lesbiche concludendo: “Ancora una volta i diritti dei minori sono sacrificati sull'altare del capriccio e dell'egoismo individuale: un atto contro il diritto, contro la natura, contro la famiglia e, quel che è peggio, contro il diritto della bambina di avere al suo fianco anche un padre. È questo che si vuole ed a cui si punta? Urge intervenire per arrestare questa barbara deriva culturale”.

Necessita dunque una legge che affronti una serie di problemi non risolvibili con il testo normativo originario, di cui almeno sette sono di particolare importanza.

Le conclusioni le lascio volentieri e doverosamente ai lettori. Da parte mia c'è solo il riscontro della buona volontà e dello spirito di servizio dimostrati da chi, ricevuto l'incarico dal Governatore, si è adoperato per fornire il proprio contributo di ricerca e di proposta. Il lavoro potrà sembrare non adeguatamente coordinato ma ciò è la naturale conseguenza dell'eterogeneità degli argomenti analizzati e della natura della pubblicazione. Prego solo quanti avranno la pazienza di leggere di applicare il detto lionistico “cauti nella critica e generosi nella lode”.

LA FAMIGLIA NELLA STORIA E NELL'ATTUALITÀ LE RAGIONI DI CRISI E LE STRATEGIE DI SOSTEGNO LA SUA INSOSTITUIBILITÀ

Bruno Ferraro

EVOLUZIONE STORICA DELLA FAMIGLIA

Nelle collettività comunitarie i rapporti erano fondati sulla gratuità dello scambio affettivo e sull'assenza di ogni ragione di calcolo. La convivenza era duratura. La famiglia costituiva un organismo sociale integrato, sufficientemente esteso, contrassegnato da un tacito accordo sulla ripartizione dei diritti e doveri. Il matrimonio era prevalentemente finalizzato alla perpetuazione della specie. La famiglia era chiamata ad assolvere funzioni pubblicistiche di carattere economico, assistenziale, educativo, di acculturamento nei confronti dei suoi componenti. Ancora un secolo fa la famiglia si presentava come un'unità di produzione, cui tutti concorrevano, lavorando nella stessa casa, nello stesso campo, nella stessa impresa artigianale.

Una famiglia siffatta, caratterizzata dalla marcata presenza di componenti autoritarie, ha subito inevitabilmente i contraccolpi della progressiva evoluzione culturale della società. Dalla famiglia chiusa si è passati progressivamente ad una famiglia aperta, disponibile ad un rapporto con la società. È cambiata radicalmente la filosofia del matrimonio, che si è trasformato in una relazione interpersonale rivolta alla felicità ed alla gratificazione della coppia. Il valore della stabilità è stato sacrificato a tutto vantaggio della intensità del principio affettivo. Dal primato dell'istituzione si è passati al primato della relazione. La famiglia, privatizzandosi, ha perso gran parte dei suoi compiti. Sono passati allo Stato ovvero a strutture da esso create alcuni compiti della famiglia tradizionale, quali l'istruzione, la previdenza, l'assistenza, la produzione. Nel nuovo modello di famiglia nucleare, solo uno o più membri hanno il compito di provvedere, con il proprio lavoro, al mantenimento della famiglia.

Anche la famiglia nucleare ha dovuto ad un certo punto fare i conti con le altre realtà che si andavano profilando nella seconda metà del secolo scorso all'interno delle società industriali avanzate. Si sono sperimentate nuove forme di vita familiare, quali le "comuni", che rappresentavano una revisione critica ed una contestazione di un modello di famiglia giudicato non più consono alle nuove esigenze del vivere sociale. Il fenomeno della contrazione numerica dei membri della famiglia riduceva la capacità di quest'ultima di far fronte al compito di prima socializzazione che le è proprio. Veniva e viene meno il rapporto con gli anziani ed il bambino vede divenire povero e precario anche il rapporto con i genitori, troppo spesso distratti dalle attività extra domestiche e costretti a fare ampio ricorso alle strutture sociali (scuole, asili nido), a loro volta incapaci di sostituirli in un compito che richiede ampie doti di umanità e di amore. Ad oggi, bisogna confrontarsi con i nuovi grandi problemi determinati dalla globalizzazione: forme familiari ideologicamente nuove, predominio dei matrimoni civili, coppie di fatto, coppie omosessuali, matrimoni misti, cultura islamista, eccetera.

LA FAMIGLIA OGGI

La crisi dei valori, le difficoltà abitative, la disoccupazione hanno sensibilmente cambiato la famiglia ma non l'hanno distrutta, come si temeva diffusamente negli anni 70 ed 80. È calato anzitutto il tasso di natalità, sceso in molte Regioni al di sotto della soglia di rinnovamento generazionale. La famiglia di 3 figli è diventata una rarità, quella di 4 o più è assolutamente eccezionale, la preferenza è per una famiglia con 2 figli che tuttavia non è sufficiente a compensare le necessità del ricambio generazionale. Persino il Sud accusa preoccupanti cali di natalità.

Sono aumentati gli anziani soli, tra i quali le donne rappresentano una percentuale molto considerevole. Sono cresciute le coppie senza figli, soprattutto nelle aree dove è in atto un decremento demografico e più forte è la denatalità. Si è fatto particolarmente grave il fenomeno della ritardata uscita dei figli dal nucleo familiare, se è vero che un'altissima percentuale abbandona i genitori solo al momento del matrimonio e che in molti casi la separazione è ostacolata dalla mancanza di un'idonea abitazione o dalla inadeguatezza della attività lavorativa svolta.

L'ultimo rapporto ISTAT del maggio 2014 conferma il trend negativo in tema di denatalità, non compensato neppure dal considerevole aumento del numero degli immigrati. Contemporaneamente si registra un aumento della disoccupazione maschile, una perdita di cervelli dovuta alle fughe all'estero da parte di molti giovani, un aumento del numero di donne che scelgono il prolungamento della propria vita lavorativa e si ritrovano ad essere frequentemente l'unica fonte di reddito familiare. Si delinea per i giovani un quadro a tinte fosche: frequentano una scuola poco selettiva, si preparano ad un'università poco professionalizzante, non avranno in massima parte un posto fisso, non potranno contare su una pensione ed un'assistenza sanitaria adeguate alle loro aspettative, rischiano addirittura un salto generazionale senza un'occupazione lavorativa.

Emerge, quindi, il quadro di una famiglia fragile, ristretta, dispersa geograficamente durante la giornata, spogliata delle sue principali funzioni, non limitata da norme, con una concezione ampiamente deistituzionalizzata del matrimonio; una struttura puramente affettiva, senza aperture e sbocchi sociali, quindi con un ridotto grado di incidenza nella realtà sociale e con un fascino sulle nuove generazioni certamente diminuito.

Una nuova concezione della vita è andata emergendo ed ha investito anche il matrimonio. Istituzione fondata una volta sulla sopravvivenza degli individui e sulla riproduzione, la famiglia è diventata la cerchia ristretta in cui ciascuno spera di realizzare da solo la propria aspirazione alla felicità. La vita di coppia è basata sulla solidarietà affettiva per cui, alla cessazione di questa, manca ogni giustificazione all'unione e il divorzio diventa inevitabile. Anche il figlio, o i figli, sono visti come mezzo di gratificazione, per cui la concezione del matrimonio come missione educativa subisce un duro colpo e rischia di restarne travolta.

Il diritto ha seguito di pari passo l'evoluzione del costume sociale, sforzandosi di operare una sintesi delle varie tendenze ma, in ogni modo, sancendo con nuove regole i cambiamenti intervenuti nella società e la progressiva privatiz-

zazione dei comportamenti matrimoniali: si pensi alle leggi sul divorzio, alla revisione della disciplina delle separazioni, al nuovo diritto di famiglia, alla parificazione tra figli legittimi e naturali, alla regolamentazione dell'aborto, alla fecondazione assistita omologa ed eterologa, alla rilevanza della convivenza more uxorio.

L'INSOSTITUIBILITÀ DELL'ISTITUZIONE FAMILIARE

Pur in presenza delle ragioni di crisi appena illustrate, si può tranquillamente sostenere che la famiglia non ha alternative, in quanto alcune funzioni sue proprie non sono trasferibili ad altre istituzioni o gruppi sociali. Mi limito a citare le più importanti, per le quali non sono consentiti dubbi. Così la procreazione, che biologicamente può concepirsi anche al di fuori della famiglia, ma che, psicologicamente, non può prescindere dal problema della sicurezza emozionale del bambino, il quale ha bisogno per la sua identità di vivere all'interno di una stabile coppia parentale. Il discorso vale anche per la socializzazione primaria, poiché nessuna istituzione sociale può dare al bambino la sicurezza emozionale ed il senso della propria identità sessuale. Egualmente destinata a rimanere è la funzione di gratificazione interpersonale, la quale raggiunge livelli più elevati nell'ambito di relazioni stabili e profonde.

Insomma, la famiglia va ritenuta ancora oggi un'istituzione valida, necessaria all'armonico sviluppo della personalità dei suoi componenti, funzionalmente insostituibile, abbisognevole di supporti, non superata né superabile in tempi medio-lunghi: e ciò, indipendentemente dalle concezioni etico-religiose di ciascuno o dalle scelte del legislatore costituzionale (il nostro, come è risaputo, la considera una società naturale fondata sul matrimonio: art. 29 Costituzione).

Né miglior fortuna può ipotizzarsi per le soluzioni alternative alla famiglia di cui si parla, quali le unioni di coppie senza alcun vincolo, le forme di convivenza collaborativa con la coesistenza di figli di diversa provenienza, i matrimoni di gruppo, i cosiddetti matrimoni aperti, i matrimoni tra omosessuali ed altre ipotesi di maggiore o minore stravaganza.

Una riprova di tale mia personale e radicata concezione mi viene offerta dal pensiero di personaggi che si sono cimentati con le loro personali definizioni e che mi piace richiamare in questo scritto:

- 1) Paolo VI (Evangelii Nuntiandi) “soggetto ecclesiale e pastorale, luogo primario di evangelizzazione”;
- 2) Giovanni Paolo II (Familiaris consortio 1981) “la famiglia, investita dalle trasformazioni della società e della cultura vive nella fedeltà ai valori, come va la famiglia così va la chiesa e così la società umana nel suo insieme”;
- 3) Papa Francesco “Comunità di persone, di amore e di riconciliazione, il matrimonio non può essere una mera forma di gratificazione affettiva, tre parole su tutte permesso - grazie - scusa”;
- 4) Forum associazioni familiari 2014 “Scuola insostituibile di umanità e relazionalità, può attivare molte risorse positive, funge da ammortizzatore sociale, promuove e sviluppa la cultura familiare”;
- 5) Tommaso Sediari (Su Lionismo) “Scuola di comportamento etico e

- luogo di formazione della personalità”;
- 6) W. Bush “Non è difficile diventare padri, essere un padre questo è difficile”;
 - 7) Giuseppe Giusti “I figli non basta farli, vi è la seccaggine di educarli”;
 - 8) Oscar Wilde “All’inizio i figli amano i genitori. Dopo un po’ li giudicano. Alla fine raramente, o quasi mai, li perdonano”;
 - 9) N. Loiseau “Donne, scegliete l’imperfezione e avrete successo”
 - 10) Dossier di Missioni (settembre 2014) “l’Italia non è un Paese per mamme, economia e politica non hanno strategie in favore della famiglia e della maternità”.

In ogni modo, se fossi chiamato a rappresentare le ragioni che giustificano il primato della famiglia di fronte ad ogni altra aggregazione familiare, direi che la famiglia è, ancora oggi, la cellula base ed il nucleo vitale della società: essa invero si preoccupa di conciliare diritti e doveri, libertà e rispetto dell’altro, dialogo e confronto. La famiglia è il luogo della condivisione nonché il contesto nel quale si formano e si trasmettono i valori.

LE RAGIONI DELLA CRISI

La famiglia è lo specchio della società e ne subisce i condizionamenti, andando così incontro a periodiche eclissi e vivendo momenti di crisi o di trasformazione.

Il primo fattore è il passaggio dalla società rurale alla società industriale. Nella società rurale il lavoro si svolgeva nello stesso luogo in cui viveva la famiglia, i rapporti tra i nuclei familiari erano molto fitti ed integrati, esisteva un moto di solidarietà che investiva tutti i componenti e si traduceva in positivi rapporti di vicinato. Nella società industriale il posto di lavoro è lontano dal luogo di residenza della famiglia con conseguenti deleteri fenomeni di pendolarismo, le famiglie si ignorano anche nello stesso condominio, la solidarietà del vicinato è praticamente inesistente. In tale contesto, la famiglia si chiude nella sua privatezza, diventa un luogo di rifugio contro l’insoddisfazione del vivere sociale, viene meno il collegamento tra bisogni individuali ed esigenze sociali, si crea un senso di vuoto e di solitudine.

Che la famiglia non sia più un centro di produzione economica nè una struttura chiusa ed autosufficiente deputata a compiti propri dello Stato è certamente un fatto positivo, ma genera a sua volta elementi di grave perturbazione: progressivo svuotamento funzionale; assenza di raccordo con gli altri organismi sociali; affermazione di un egoismo di gruppo in cui non vi è spazio per i soggetti deboli o meno dotati che vengono emarginati e respinti.

Un secondo fattore di crisi è rappresentato dall’emancipazione della donna, fenomeno vistoso che in Italia ha avuto una nascita più lenta ma che ha cambiato la condizione della donna, in famiglia e nella società, in maniera irreversibile.

Tale fatto ha lasciato segni profondi nel tessuto familiare, a cominciare dalla stessa protagonista del processo emancipativo, alle prese con il doppio ruolo di sposa-madre e di donna lavoratrice, oppressa da mille preoccupazioni, gravata

da molti stress fisici e psicologici, priva di adeguata assistenza da parte di altri componenti del nucleo familiare, quindi in preda ad inquietudine ed angoscia. Più in generale, può affermarsi che la donna di oggi è lacerata da ambivalenze, tesa idealmente al ricordo protettivo di una madre casalinga ma impegnata nell'immagine del nuovo ruolo assunto nel sociale. Ai vecchi compiti (cucinare, pulire, cucire, fare il bucato, piacere al partner) se ne sono aggiunti di nuovi quali l'averne una coscienza politica, l'essere fisicamente in forma, il cavarsela come se fosse un uomo. La donna si macera fra passato e presente, tra quello che è e quello che aveva sognato di essere, tra l'immagine protettiva che rimbalza da i mass media e il duro impegno quotidiano, tra il sogno struggente ed una realtà che pesa.

Anche l'uomo risente del nuovo stato di cose e, nel momento in cui si accorge che la vecchia divisione dei ruoli non più esiste e deve convivere con elementi femminili nei luoghi di lavoro, vede scemare il proprio entusiasmo, il proprio orgoglio, la sensazione di essere indispensabile alla famiglia, ed accusa non di rado cali di vitalità nel rapporto di coppia.

Un terzo fattore di crisi è il tramonto del principio di autorità. Nella famiglia di oggi si avverte il bisogno di una partecipazione cosciente e responsabile di tutti i membri alla vita ordinata della famiglia, nonché l'insufficienza a tale scopo della coercizione esterna. Al bambino non ci si può più rivolgere con comandi immotivati ma con atteggiamento disponibile, fatto di dialogo e di comprensione. Funzione attuale dell'autorità è quella di aiutare il bambino a crescere ed a capire il mondo circostante. È necessaria quindi una mescolanza di autorità e funzione educativa.

Naturalmente, il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non è né semplice e né in dolore, poiché con l'autorità del padre scema l'autorità della famiglia, per cui i giovani non di rado avvertono un senso di pericolosa solitudine e/o cercano rifugio nei gruppi collettivi. Il ragazzo, impossibilitato a ricercare nel padre una rassicurante autorità e deluso dal permissivismo dei genitori, si cerca in tal modo un padre più forte, più potente, più reale per ottenere protezione, soddisfazione narcisistica, vantaggi materiali.

RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FAMILIARE

La famiglia, come si può notare, deve poter emergere come una realtà spirituale oltre che affettiva e di sangue, superando gli attuali limiti che la svincolano al ruolo di semplice strumento di gratificazione personale dei suoi componenti. Egoismo ed individualismo devono stemperarsi. È opportuno che i coniugi si interrogino periodicamente sui piccoli e grandi problemi della vita familiare: la salute, l'aspetto fisico, il sesso, le emozioni reciproche, il rapporto con parenti ed amici, le incombenze domestiche ed il loro riparto tra i due partner, i problemi finanziari, i problemi morali e religiosi.

Tutto questo, però, non deve far passare in secondo piano i nuovi grandi problemi legati all'emancipazione della donna, al suo inserimento nel mondo lavorativo, alla sua forzata assenza da casa, al suo accresciuto carico di preoccupazioni. La coppia deve confrontarsi sul problema della compatibilità della carriera con lo sviluppo della vita familiare, ricercando il necessario equilibrio.

Non è pensabile nè giusto che sia la donna a soccombere, rinunciando aprioristicamente a d ogni progetto che non sia quello della “casalinga a tempo pieno”.

La nostra famiglia è sempre di più una famiglia “a doppia carriera” e, quindi, occorre preoccuparsi di come soddisfare le esigenze dei figli, non sempre disposti ad accontentarsi di una presenza qualitativa ma spesso rivendicanti una più prolungata presenza dei genitori tra le pareti domestiche. L’equilibrio, quindi, deve ricercarsi nella interscambiabilità dei ruoli, nella fungibilità delle rispettive collocazioni, nella capacità del marito di adattarsi all’occorrenza alle mansioni solitamente svolte dalla moglie: in modo da lasciare a quest’ultima un sufficiente margine di serenità e da dare ai figli l’immagine di una coppia unita e perfettamente integrata.

Quanto detto va attuato considerando le varie età in cui si articola la vita della coppia. A partire da Aristotele se ne sono individuate tre: la giovinezza, tempo della speranza: la maturità, mezzogiorno della vita; la vecchiaia in cui “si desidera soprattutto ciò di cui si è privi”. Verso la fine del settecento e soprattutto con l’età romantica e di poi nel novecento con i saggi di Freud sulla teoria sessuale, ha preso consistenza e reclamato un autonomo spazio, un’altra età, quella dell’infanzia.

Quanto alla donna, mi ha molto colpito un saggio di una femminista, Nathalie Loiseau che, occupando una posizione di grande rilievo in Francia, ha rivolto alle donne l’invito ad essere imperfette se vogliono conseguire il successo, a dimostrazione del fatto che l’emancipazione e l’affermazione delle donne in campo lavorativo devono fare i conti con l’inevitabile parziale sacrificio del ruolo all’interno della famiglia.

NECESSITÀ DI STRATEGIE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

La famiglia deve crescere al suo interno attraverso un ripensamento del ruolo dei suoi componenti e una rivitalizzazione sul piano della spiritualità. Ma anche lo Stato deve fare la sua parte, rimuovendo o neutralizzando i fattori di crisi e realizzando gli opportuni meccanismi di sostegno. L’autonomia dell’istituto familiare non deve trasformarsi in un comodo alibi per sottrarsi ad un compito assolutamente indispensabile dal quale dipende il futuro della società e delle nuove generazioni.

Lo Stato, anche se in maniera suppletiva e non sostitutiva, deve intervenire provvedendo ad una serie di servizi sociali (centri di studio, consultori, asili nido, servizi di consulenza familiare) mentre ad altri (Chiesa, organismi di volontariato, associazioni apposite) spetta il compito di promuovere attività di gruppo, incontri, dibattiti, alla ricerca di motivi che inducano le famiglie ad uscire dalla loro chiusura particolaristica, dall’isolamento, dalla privatizzazione.

Per la verità, lo Stato è ripetutamente intervenuto negli anni con una serie di leggi che hanno fortemente inciso sulla famiglia, favorendone il processo di crescita e di evoluzione in armonia con le nuove tendenze della famiglia nucleare. È stato rispettato il principio di autonomia, e si è dato corpo alle scelte costituzionali in tema di parità di sesso e di tutela della donna lavoratrice, costruendo la nuova famiglia su basi essenzialmente paritarie e democratiche.

Molto però resta da fare in materia di procreazione responsabile, occupazioni alternative, lavoro a domicilio, lavoro part time, asili nido, politica fiscale, crisi abitativa, crisi occupazionale, parcheggio prolungato dei figli in casa, rapporto tra scuola e famiglia. Sono i temi sui quali si è ritenuto di soffermare specificamente l'attenzione ripartendo l'Area Giovani-Famiglia-Società in una serie di gruppi di lavoro e di approfondimento.

Soprattutto va posto con forza l'accento sui diritti e sugli interessi dei minori, sia nell'ambito della famiglia sia a seguito dello stato di crisi della medesima (separazione e divorzio): sia battendosi per l'istituzione di un organo giudiziario (Tribunale della famiglia) in grado di occuparsi a pieno titolo, con grande professionalità ed in via esclusiva, di tutti i problemi di carattere civile, penale ed amministrativo che riguardano i minori e soprattutto la famiglia, grande ammalata nell'attuale stato di generale crisi della società italiana.

MAMME IN DIFFICOLTÀ

Tina Amodio Dell'Aquila

Essere madre, nel 2014, è una sfida che si scontra con un'economia allo sbando. Per tutelare il più nobile diritto della civiltà, la maternità per l'appunto, la strada è ancora in salita. In un paese dove il tasso di disoccupazione è pari al 12,6% (dati Istat), le più penalizzate rimangono le donne e in particolare le madri. La carenza dei servizi per la prima infanzia (va ricordato che solo l'11% dei bambini italiani va al nido, ventuno punti in meno della strategia di Lisbona del 2002) e una mentalità prevalentemente maschilista, delegano tuttora alle donne la cura dei figli e l'organizzazione della casa.

Chiara Saraceno, una delle sociologhe italiane di maggior fama, specializzata in questioni femminili e politiche sociali, ci delinea nitidamente questa pagina di storia italiana. Il nostro è un paese in cui conciliare responsabilità familiari e lavoro remunerato è molto difficile perché i servizi per la prima infanzia e le scuole a tempo pieno sono mediamente insufficienti; perché la divisione del lavoro in famiglia continua a essere disomogenea tra uomini e donne; perché nell'organizzazione del lavoro si è diffusa più la flessibilità dettata dalle priorità aziendali che non quella che tiene conto delle esigenze dei lavoratori.

Ci sono differenze tra donne, a seconda del livello d'istruzione, dell'area geografica di residenza, del tipo di professione.

È più facile per le laureate che vivono nel Centro-Nord combinare lavoro remunerato e maternità. Anche per le laureate, tuttavia, lavoro e maternità possono apparire inconciliabili. Secondo gli ultimi dati Almalaurea, a cinque anni dalla laurea è occupato il 63% di coloro che hanno già un figlio a fronte del 75,8% di coloro che non ne hanno. La maternità allarga la differenza con i coetanei maschi, le cui percentuali sono rispettivamente 88,9% e 83,5%. Mentre la paternità è associata a una più alta partecipazione al lavoro, per la maternità è vero il contrario. Il fatto è che le giovani laureate, oltre a sperimentare maggiori difficoltà di conciliare famiglia e lavoro quando hanno un figlio, fanno anche più fatica a passare da un contratto temporaneo a uno definitivo, con meno garanzie in caso di maternità (La Repubblica 24/4/2014).

Considerando tutto ciò e considerando che l'attuale premier Matteo Renzi sta promuovendo una maggiore flessibilità dei contratti di lavoro, come se la passeranno le donne e, in particolare le mamme, nel prossimo futuro? Poter spezzettare un rapporto di lavoro in contratti di 4-5 mesi, salvo ricominciare da capo, con un nuovo lavoratore o lavoratrice allo scadere dei tre anni, sarà deleterio per le donne. La possibilità di fare contratti brevi, rinnovabili più volte, consentirà ai datori di lavoro di ignorare del tutto legalmente la norma sul divieto di licenziamento durante il cosiddetto periodo protetto.

Basterà loro fare sistematicamente contratti brevi, non rinnovandoli alla scadenza. Con l'ulteriore conseguenza negativa che molte donne non riusciranno a maturare il diritto alla indennità di maternità piena e faranno fatica a iscrivere il bambino all'asilo nido, dato che non potranno dimostrare di avere un contratto di lavoro almeno annuale (Lavoce.info, 17/3/2014).

Agevolazioni per le mamme

Secondo recenti dati Federconsumatori, crescere un figlio in Italia costa in media 171mila euro. Il primo anno del bambino rappresenta una delle fasi più costose, con una spesa che va da 6.800 ai 14.500 euro circa. Sono pesanti anche i costi sostenuti prima della nascita (analisi, visite mediche, etc.), che secondo l'associazione si aggirano intorno ai 2.000 euro, e le eventuali spese per asilo nido o baby sitter, che possono raggiungere i 750 euro al mese per il nido e 10 euro all'ora per la baby sitter. Da sottolineare anche l'aumento del 2-3% di questi costi rispetto al 2013. Diverse leggi, tra cui la legge Fornero e la legge stabilità 2014, hanno istituito o confermato alcune agevolazioni rivolte alle mamme in difficoltà economica ma anche a quelle che hanno bisogno di richiedere un prestito agevolato o preferiscono rinunciare al congedo di maternità facoltativo.

Assegno di maternità

La normativa sugli assegni di maternità offre un sostegno a prescindere dalla condizione lavorativa della donna (Legge 488/1999, cd. Legge Finanziaria 2000).

L'assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall'Inps, a sostegno delle lavoratrici precarie (www.inps.it).

Si tratta di una misura rivolta alle donne in difficoltà che, al momento della nascita del bambino, non hanno particolari sostegni economici perché si trovano con impieghi saltuari o hanno da poco perso il lavoro. Per le mamme che hanno un lavoro precario o che hanno perso il lavoro poco tempo prima della gravidanza e che quindi al momento della nascita del bambino si trovano senza alcuna copertura previdenziale è previsto un contributo per ogni figlio. Per i gemelli l'importo è raddoppiato.

Chi ne ha diritto: tutte le donne lavoratrici dipendenti e autonome che hanno partorito, adottato o avuto in affidamento un bambino e che possono dimostrare di aver versato i contributi previdenziali almeno per tre mesi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima del parto (o dell'adozione). Il contributo è previsto anche per le lavoratrici atipiche con almeno tre mesi di contributi, per le cittadine comunitarie e per le extracomunitarie con carta di soggiorno.

Come si ottiene: con richiesta alla sede Inps di appartenenza entro sei mesi dalla nascita del bambino. Il contributo verrà versato direttamente dall'Inps tramite assegno.

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali, la cui verifica compete al Comune di residenza. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

Possono richiederlo madri disoccupate anche single, lavoratrici precarie e famiglie di almeno tre persone con un basso reddito. L'assegno di maternità spetta anche alle madri adottive, alle straniere comunitarie che hanno la residenza in Italia e alle extracomunitarie che dimostrino di risiedere nel nostro paese da cinque anni. Non ne hanno diritto le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici auto-

nome, cioè tutte quelle donne che godono della previdenza sociale e che quindi sono già assistite.

Come si ottiene: entro sei mesi dalla nascita, le neomamme possono presentarsi agli sportelli del Comune di residenza, compilare l'apposito modulo e certificare che il bambino è iscritto all'anagrafe. Le mamme che fanno richiesta per l'assegno di maternità devono indicare se sono disoccupate o casalinghe, quanti sono i componenti della famiglia e dichiarare il proprio reddito familiare. Devono certificare che non superano un determinato reddito lordo annuo. Si tratta di una autocertificazione e nell'apposita domanda vanno indicate tutte le fonti di reddito, inclusi gli interessi percepiti su titoli di Stato. Nel calcolo del reddito è esclusa la casa di proprietà dove la famiglia vive.

Voucher baby sitting e bonus bebè

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. legge Fornero), ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher di 300 euro al mese per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri dell'asilo nido, sia pubblico che privato, per un massimo di sei mesi. Questo contributo, concesso esclusivamente alle mamme che preferiscono tornare al lavoro dopo la maternità, era stato finanziato con 20 milioni di euro per il 2013, che dovevano bastare per agevolare 11.000 mamme. In particolare, il congedo parentale prevede 6 mesi pagati al 30% dopo il congedo di maternità, periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Nel corso del congedo di maternità la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il 3 dicembre 2014 è diventato legge il Jobs Act. Previste, nel testo, misure per la maternità, con il Governo impegnato, entro sei mesi, a varare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La delega doveva prevedere l'introduzione universale dell'indennità di maternità e il diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Per contrastare la pratica delle cosiddette "dimissioni in bianco" sono previste modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della firma del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (quotidianosanita.it 4/12/2014).

P.S.: Fin qui lo studio redatto da Tina Amodio. Mi corre l'obbligo di rinviare il lettore alla nota conclusiva a firma dello scrivente nella quale si fa menzione del contenuto del DLgs attuativo della legge sul Jobs Act che ha introdotto alcune misure a titolo sperimentale dirette a favorire le lavoratrici dipendenti e a tutelare la maternità.

Bruno Ferraro

SEPARAZIONI, DIVORZI, DIRITTO DI FAMIGLIA MUTAMENTI LEGISLATIVI E PROPOSTE

Ginetta Bergodi

Il Codice Civile dalla sua originaria formulazione, relativamente alla materia del Diritto di Famiglia e Minorile, ha subito mutamenti radicali laddove il Legislatore ha dovuto adeguare la normativa al mutare dei tempi e dei costumi sociali.

La prima “rivoluzione” si ebbe nel lontano 1970 quando entrò in vigore il c.d. “divorzio”, legge 898/70, correttamente “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”, normativa che dette una spallata notevole all’etica sociale e familiare, laddove soprattutto per la tradizione cattolica che permea e prima permeava ancor più il tessuto sociale, questa legge fu una vera e propria rivoluzione. Erano gli anni del “femminismo”, gli anni della “beat generations”, gli anni dei mutamenti profondi che si allargavano a macchia di leopardo un po’ dappertutto, sull’onda del ’68 francese che arrivò in Italia con le manifestazioni studentesche ed i cortei che a volte, ancora i mass media fanno vedere e che, chi all’epoca era adolescente, oggi ancora ricorda molto bene!

Nel 1975 il Legislatore si occupò con la riforma di questa branca del Diritto in modo ancor più incisivo, e per decenni salvo rari ritocchi, ma non di rilievo, la normativa delle separazioni e dei divorzi non subì scalfitture, anche perché la società civile era sì cambiata, ma non in un modo così evidente come iniziamo a vedere dopo gli anni ’90.

Già da allora le crisi familiari sono diventate materia di contenzioso giudiziario in modo esponenziale, tanto da cambiare la società e la famiglia nel particolare, fino a come la vediamo oggi, cioè a dire poche le famiglie tradizionali, molte composte da un genitore con figli o un solo figlio, o mononucleari, molte le c.d. “famiglie di fatto” che hanno sostituito quasi quelle tradizionali nel senso che la coppia decide di vivere insieme, mettere al mondo figli, come nel matrimonio, ma fuori dal contratto matrimoniale.

E non si può non tenere conto di un’altra realtà, che in Europa è consolidata, ma non nel nostro Paese: le coppie omosessuali, che nei Paesi esteri contraggono matrimonio riconosciuto legalmente da quegli ordinamenti.

A fronte di così notevoli mutamenti di costume ed etici, il legislatore è intervenuto a varie riprese, vediamo di seguito come.

Nel 2006 è stata emanata la Legge 54, che ha sancito un principio molto importante, quello della bigenitorialità, principio che sancisce la necessità di condivisione di entrambi i coniugi nelle decisioni da prendere per ogni bisogno e necessità della prole, per l’educazione, la crescita e tutto quanto riguarda i figli. Questo principio a prima vista forse superfluo, è stato invece di enorme importanza, poiché si rischiava che i figli affidati quasi sempre alla madre, dipendessero per ogni decisione riguardo la loro vita, dalle di lei decisioni, rimanendo il ruolo del padre non affidatario confinato a mero obbligato per la corresponsione del contributo per il mantenimento sancito dal Giudice.

Quindi la figura del padre diventava quasi inesistente, a volte molto defilata, e

spesso ove l'obbligato per le più svariate ragioni, non corrispondesse le somme dovute, ciò diventava un'arma per la moglie per negargli il diritto di visita ed altro. La bigenitorialità ha comportato che i coniugi debbano sempre interloquire tra di loro, confrontarsi per le decisioni più importanti e serie per i loro figli, sancendo in tal modo anche la presa in carico di una responsabilità più piena e consapevole come genitori ed educatori.

Ecco che il presente excursus ci porta naturalmente a trattare di due successive leggi, esattamente la n.219/12 e la n. 154/13, che rispettivamente, hanno cambiato in maniera profonda la materia della "filiazione" la prima, e della "responsabilità genitoriale" la seconda, laddove prima si parlava soltanto di "potestà genitoriale".

La legge 219/12 ha finalmente messo fine allo scandalo dei figli illegittimi perché nati fuori dal matrimonio, e naturali perché nati da coppie di fatto o da donne poi abbandonate dal padre del figlio, figli ai quali la madre dava il proprio cognome, marchiando a vita quella persona, nella sua dignità e moralità. Finalmente ci sono soltanto "figli", non ha importanza neanche se il padre dia loro il proprio cognome, in quanto ora è indifferente avere il cognome del padre o della madre, o si può addirittura decidere di averli entrambi se si vuole.

Questa legge è una "grande legge", frutto di un alto senso di civiltà, che ha equiparato tutti i figli, rendendoli individui uguali, senza discriminazioni di sorta, persone, tutti figli.

La Legge 154 ha anch'essa segnato un'altra tappa fondamentale nella branca del Diritto che qui ci interessa, mutando la potestà del genitore in responsabilità dello stesso, con conseguenze giuridiche gravi ove detta responsabilità non sia esercitata regolarmente.

È di tutta evidenza il salto qualitativo di questa normativa: il genitore subisce conseguenze sia civili che penali laddove non osservi quanto dovuto nei confronti della prole.

Prole che ove minorenne, è diventata lo scopo l'obiettivo primario della nuova legislazione, laddove l'art. 337 ter C.C. e ss si esprime "nell'interesse esclusivo del minore" sancendo con queste tre parole la finalità primaria della ratio juris permeante la nuova normativa.

Le leggi testè citate hanno apportato importanti cambiamenti processuali nell'ordinamento, laddove si sono stabilite nuove regole per le materie devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria cioè al Tribunale, rispetto a compiti che prima spettavano esclusivamente al Tribunale per i minorenni.

Il legislatore tende a creare un unico organo che si occupi della materia dei minori in seno alle separazioni e divorzi e modifiche, e coppie di fatto, al fine di creare un "unicum" organo, specializzato nella materia, lasciando poco alla competenza del Tribunale per i minorenni anche per non frazionare e spezzare in più fasi ed organi la trattazione delle problematiche giuridiche insorgenti a seguito della crisi familiare.

Un cenno, infine, merita la legge 162/14 recentissima, del 10.11.14, denominata "negoziato assistito", legge che lascia molto spazio alla iniziativa privata delle coppie, a determinate condizioni, con un semplice ausilio da parte dei legali, tant'è che si parla di assistenza, non di rappresentanza.

In soldoni, ci si può separare o divorziare anche da soli, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, cioè il Sindaco, a patto che non vi siano minori, o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, o portatori di handicap, e non si possono effettuare trasferimenti immobiliari.

Nella negoziazione assistita invece laddove la coppia voglia farsi assistere da un legale, ogni coniuge deve avere il proprio difensore, e secondo determinate modalità e termini prestabiliti la domanda va presentata al Comune, previo parere del Pubblico Ministero.

Nel caso il P.M. ravveda modalità errate o decisioni non consone per i figli, tutto va all'Organo Giudicante davanti al quale i coniugi dovranno presentarsi. La legge stabilisce che la coppia dovrà munirsi di altri legali e la documentazione acquisita non potrà essere utilizzata in Tribunale.

Questa normativa da un lato è stata voluta per snellire il carico dei giudizi, dall'altro lascia autonomia ai privati, ma ha molte lacune e punti oscuri che il legislatore dovrà provvedere a riempire e chiarire.

In questa sede non si può per ovvie ragioni puntualizzare la bontà o diversamente, la non bontà delle leggi regolanti il Diritto della Famiglia e dei Minori, puntualizzare altresì le lacune ancora esistenti specie per le "coppie di fatto", o per la negoziazione or ora entrata in vigore, ma possiamo rilevare dei punti fermi come la necessità di un corpo unico legislativo e non frammentato come è attualmente, estrapolato dalla normativa generale del Codice Civile, con Magistrati specializzati in questa delicatissima materia, ed ugualmente per gli avvocati e gli addetti ai lavori.

E ricordandoci sempre le parole di un grande giurista, Jemolo, che disse "la Famiglia è un'isola che il mare del Diritto deve appena lambire": purché il legislatore provveda come dovuto a favore del cittadino, di chi deve rappresentarlo, e di chi soprattutto deve poi giudicarlo.

SEPARAZIONE, DIVORZIO E MEDIAZIONE FAMILIARE

Maria Rosetta Spina

Psicologa - Psicoterapeuta - Mediatore e Docente in Mediazione Familiare

CENNI STORICI

La mediazione intesa in senso ampio costituisce una pratica di soluzione dei conflitti sin dall'antichità.

Già a partire dal V secolo a.C. vi si ricorreva in Cina, dove la cultura filosofica considerava ogni contrapposizione di forze un evento destabilizzante dell'equilibrio armonico dell'Universo, ed era considerato di somma importanza ristabilire l'originario equilibrio in situazioni divenute conflittuali. Essa era praticata da tribù dell'Africa centrale ed in alcuni villaggi del Giappone, dove gli anziani venivano messi al corrente delle diatribe all'interno dei gruppi.

Nelle grandi comunità si ricorreva al capoclan come persona autorevole per risolvere questioni di carattere civile, comprese le dispute familiari. Nelle nostre società occidentali, nelle famiglie patriarcali, gli anziani, riconosciuti come "capi", garantivano una risorsa di mediazione per la giovane coppia.

Con l'industrializzazione e l'urbanizzazione nasce la famiglia nucleare e scompaiono la famiglia estesa e il clan. Dovendo affrontare una vasta gamma di bisogni vitali per la famiglia ed evolutivi per i singoli, ci si rivolge sempre di più ad istituzioni e strutture sociali.

Nella prima era industriale, all'inizio del fenomeno dell'urbanesimo furono la Chiesa e le autorità religiose a rivestire il ruolo di mediatori familiari, lo stesso fu anche nelle altre religioni.

In tempi più recenti, il ricorso alla mediazione, come soluzione alternativa dei conflitti (A.D.R.: Alternative Disputes Resolution), comincia a diventare una pratica cui si fa sempre più ricorso dapprima in America negli anni 70 quindi in Europa a partire dalla fine degli anni '80.

Negli Stati Uniti e nel Canada lo scopo del ricorso alla mediazione fu individuato nella necessità di "assistere le parti affinché pervengano ad una soluzione dei problemi direttamente connessi alla disgregazione coniugale e strutturino un accordo che risulti di reciproco interesse, accettato e soddisfacente e pertanto rispettato nel futuro".

Dalla fine degli anni '80, anche in Italia nacque la pratica delle mediazioni con cui si tentava di risolvere i conflitti aziendali, sindacali e contrattuali. Si fece successivamente ricorso alla mediazione nell'ambito penale e civile e, più di recente, in quello dei conflitti familiari.

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la Raccomandazione adottata il 21 gennaio 1998, richiamando l'art.13 della Convenzione internazionale del 1996 e prendendo in considerazione le potenzialità dell'uso della mediazione familiare, ha raccomandato ai governi degli Stati membri "a) di introdurre o promuovere la mediazione familiare o, se necessario, rafforzare l'esistente mediazione familiare; b) adottare o rafforzare tutte le misure che essi conside-

rano necessarie con la prospettiva dell'adempimento dei seguenti principi per la promozione e per l'utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la risoluzione delle dispute familiari...".

Nella citata Raccomandazione, il Consiglio d'Europa ha affermato che l'utilizzo della mediazione familiare ha delle potenzialità al fine di:

- migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia;
- ridurre il conflitto tra le parti in lite;
- produrre amichevolmente compromessi;
- dare continuità ai contatti personali tra genitori e figli;
- abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le stesse parti e per gli Stati;
- ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto.

Tenuto conto di quanto sopra, si riportano qui di seguito i principi e gli obiettivi della mediazione familiare, più diffusamente trattati in letteratura:

- Autonomia del contesto operativo della mediazione, non contrapposto al sistema giudiziario ma con esso collaborativo;
- differenziazione dell'ambito terapeutico: la mediazione non è una tecnica psicoterapeutica, della quale si riconosce comunque la necessità in certi casi;
- valorizzazione delle professionalità: tutti gli operatori (avvocati, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali etc.) che, a vario titolo, entrano in un caso di separazione o divorzio, possono contribuire alla soluzione del conflitto nel rispetto delle proprie competenze;
- non colpevolizzazione del processo di separazione: il mediatore deve avere una cultura scevra da pregiudizi, onde favorire il clima adeguato per la collaborazione tra genitori;
- contenimento e riorganizzazione, non negazione, del livello di conflittualità: la conflittualità deve trasformarsi ed essere intesa come opportunità di crescita e miglioramento delle relazioni affettive ed interpersonali;
- valorizzazione delle responsabilità genitoriali: l'altro genitore non va visto come un perturbatore, ma come un co-protagonista della crescita e dell'educazione dei figli;
- centralità della prole a favore anche degli adulti, ricercando la genitorialità ed uscendo dai sensi di colpa;
- assoluta riservatezza e rispetto del segreto professionale, pur dovendoci essere circolarità di informazione all'interno dell'èquipe che lavora sul caso;
- libera accettazione del processo di mediazione, che non è un percorso obbligatorio o prescrittivo, ma volontario e liberamente scelto;
- centralità della coppia: anche dopo la separazione o il divorzio, i figli riconoscono come padre e madre insostituibili i loro genitori naturali, non i loro nuovi partner;
- recupero degli aspetti positivi della coppia in funzione genitoriale: negare gli aspetti migliori, ormai passati, del rapporto di coppia significa non saper superare risentimento e delusioni;

- genitori come protagonisti in primo piano: la presa in carico del mediatore è svincolata da ogni pregiudizio o posizione di favore verso l'uno o l'altro, per porsi invece in ascolto delle sofferenze e difficoltà della coppia;
- transitorietà della mediazione: la mediazione è un percorso di breve durata, al termine del quale la coppia deve essere in grado di non delegare più a terze persone le proprie decisioni;
- peculiarità della mediazione, che ha un suo specifico ambito di intervento e si muove per riconoscere ed attivare, se sopite, le capacità genitoriali;
- ottica di chiarificazione: la coppia deve definire esigenze, richieste, proposte per evitare recrudescenze della litigiosità;
- definizione del significato e degli obiettivi della mediazione familiare: la chiarezza è indispensabile per non creare illusioni;
- neutralità: è uno dei cardini della mediazione familiare; il mediatore non parteggia per alcuno, non è un arbitro, ma contiene la conflittualità per far emergere gli aspetti collaborativi ed emotivi;
- valorizzazione degli aspetti relazionali: il singolo viene valorizzato perché parte integrante di un organismo complesso;
- stipulazione del contratto di mediazione: il contratto verbale di mediazione, che fissa gli accordi della coppia, sarà tanto più valido se, in un secondo tempo, sarà trasfuso in ambito giudiziario. Il dialogo dovrebbe crearsi, infatti, non solo tra genitori separati, ma anche tra mediatori familiari ed avvocati in un'ottica di collaborazione e non di competizione o contrapposizione;
- interdisciplinarietà e specificità della mediazione: la mediazione familiare è una modalità di gestione dei conflitti familiari (in particolare nei casi di separazione o divorzio) che, attingendo da varie discipline, ha creato una propria, specifica dimensione teorica e pratica;
- verifica degli accordi presi nel contratto di mediazione.

LA LEGGE 8 FEBBRAIO 2006 N. 54 E LA MEDIAZIONE

La legge n. 54, entrata in vigore il 16.3.2006, con soli cinque articoli ha introdotto importanti modifiche al codice civile (art.1) e al codice di procedura civile (art.2); prevedendo disposizioni penali (art.3), disposizioni finali (art.4) ed una disposizione di carattere finanziario (art.5).

Con l'art.1, il legislatore, intervenendo sul Capo V, Titolo VI, Libro I del codice civile, ha ridisegnato tutta la materia relativa ai rapporti tra i figli e i genitori nelle cause di separazione e di divorzio: in particolare sostituendo l'art. 155 c.c. previgente ed inserendo di seguito gli artt. da 155-bis a 155-sexies.

Con il presente lavoro si vuole procedere ad una riflessione sulla mediazione familiare che la nuova legge, dopo tante discussioni, ha inserito nel processo di separazione e di divorzio, con una norma che poco o nulla dice e che, tuttavia, è opportuno che sia valorizzata dal giudice e dagli avvocati al fine di dare alle parti una chance per uscire dalle acque tempestose del processo e ristabilire il dialogo nell'interesse dei figli.

L'art. 155-sexies del codice civile, introdotto dall'art. 4, comma 2, della L.8.2.2006 n. 54:

“Poteri del giudice e ascolto del minore”

Dispone:

“Prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art.155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

La mediazione ha fatto dunque il suo ingresso nei processi di separazione e di divorzio ed il giudice della famiglia in crisi se ne è dovuto necessariamente occupare per la realizzazione di una cultura che fino a quel momento gli era in gran parte estranea.

È necessario, pertanto, che il giudice della famiglia sia “formato” alla cultura della mediazione: sappia di cosa si tratta, in quale rapporto la mediazione si pone con il processo e qual è il risultato che si cerca di raggiungere quando si invitano i coniugi a seguire il percorso di mediazione.

GLI OSTACOLI ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare, ovviamente, non può risolvere tutte le conflittualità coniugali e/o familiari.

Ad esempio, i casi di totale incomunicabilità di coppia o del coniuge che agisce in giudizio con il precipuo intento di umiliare l'altro, appaiono non mediabili.

Quando la mediazione familiare ha margini di movimento troppo impervi per alcuni autori la via d'uscita sembra essere quella della consulenza tecnica d'ufficio.

Vi sono, poi, casi in cui ricorrere all'autorità giudiziaria diventa necessario, anche ai sensi degli artt.342 bis e 342 ter c.c. (“Ordini di protezione contro gli abusi familiari”), introdotti dall'art.2 della L. 154/2001: tossicodipendenza, alcolismo, sfruttamento sessuale, violenze familiari, sono fattispecie impeditive della mediazione familiare.

Per completezza, comunque, c'è da notare che l'impianto della citata legge prevede, nel procedimento dinanzi al giudice, “l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di

mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”.

Ciò sembra richiamare l'opportunità che, dopo una fase immediata di protezione del soggetto passivo, si svolga un percorso mirato al superamento, si spera definitivo, della crisi familiare.

Questa specifica tipologia di prescrizioni è esterna al contenuto dell'ordine di

protezione, che è costituito esclusivamente dall'allontanamento e dall'eventuale obbligo di corrispondere l'assegno a favore dei componenti del nucleo familiare.

Ne consegue che la partecipazione ai programmi di mediazione familiare o all'attività dei centri indicati dalla norma, non può essere imposta in via coercitiva o come condizione per il mantenimento dell'ordine di protezione, in quanto produttiva di un risultato effettivo solo se liberamente seguita.

La mediazione, per risultare efficace, deve essere infatti libera, voluta e svincolata dal contesto processuale.

LE CONCLUSIONI

Non è dato prevedere quale sarà il completamento del lungo percorso e se e quando si potrà essere in presenza di un'autentica cultura della mediazione.

Se è vero che ci sono voluti anni per passare dall'affido esclusivo all'affido condiviso, si può essere convinti che, trascorso il tempo di maturazione e sopraggiunto il necessario intervento del legislatore (a somiglianza di quanto operato nel 2010 per la mediazione civile e commerciale), anche in Italia sarà possibile disporre di uno strumento che ha dato buona prova di sé in altri ordinamenti.

La famiglia ha bisogno di una concreta opera di raffreddamento dei conflitti che si manifestano nel suo ambito e, quindi, la nuova figura del mediatore ha uno spazio autonomo ed importante per fornire il suo prezioso contributo. Va considerato tuttavia che, con la legge 10-11-2014 n. 162, il legislatore, nel tentativo di introdurre innovazioni nell'ordinamento per rendere più spedito e meno oneroso il ricorso alla giurisdizione, ha istituito la negoziazione assistita affidata ad "almeno un avvocato per parte", statuendo per gli avvocati l'obbligo di tentare una conciliazione e di informare i propri clienti sulla possibilità di esperire la mediazione familiare prima di addivenire alla separazione o al divorzio.

È auspicabile che i legali, in presenza di figli minori, si adoperino per consigliare ai propri assistiti il ricorso agli esperti della mediazione, in particolare per approfondire gli aspetti emozionali e relazionali di tutte le persone coinvolte nella crisi familiare.

L'INTERESSE DEL MINORE NELLE VARIE SITUAZIONI CHE LO RIGUARDANO

Emanuele Miranda

Minori, crescita e mezzi di tutela

L'assistenza ai minori in condizione di bisogno, oltre che avere una finalità di tutela, esplica una funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore in ambiente familiare idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico. Gli assistenti sociali, mediante incontri con il minore e la famiglia finalizzati alla raccolta di informazioni, cercano di capire e conoscere gli ambienti di vita del minore stesso (situazione familiare, rete sociale, salute psico-fisica ecc.) e i problemi da affrontare. In un secondo momento, dopo aver analizzato la situazione, spetta all'assistente sociale il compito di prospettare le possibili soluzioni che possono:

- provenire dalla famiglia di origine
- consistere nell'indirizzare la famiglia verso altri servizi competenti sul territorio
- consistere nella presa in carico del nucleo familiare e avviare una serie di ulteriori incontri per progettare un intervento globale anche a tutela del minore.

L'intervento dell'assistente sociale può essere sollecitato dalla famiglia, dal minore stesso, dai cittadini (es. vicini di casa, conoscenti), da altri servizi pubblici o privati, o dal Tribunale.

Per risolvere situazioni particolarmente problematiche, il distretto su incarico o in collaborazione con altre istituzioni, può ricorrere anche ad interventi specifici, quali:

Affidamento extrafamiliare

Qualora la famiglia non riuscisse temporaneamente a prendersi cura in modo appropriato del proprio bambino, le assistenti sociali e le strutture disponibili reperiscono le famiglie e le strutture disponibili a prendere in affidamento il bambino (a tempo pieno o limitato ad alcune ore del giorno) per il periodo di tempo necessario affinché la famiglia di origine risolva i propri problemi. Può essere la stessa famiglia d'origine che richiede all'assistente sociale questo aiuto oppure possono farlo gli esercenti la potestà sul minore; in alcuni casi può essere l'assistente sociale che, in presenza di gravi problemi familiari, segnala la situazione di disagio al Tribunale dei Minori il quale decide in merito all'opportunità o meno, di affidare il bambino ad un'altra famiglia. La famiglia che ospita il bambino può ricevere dai Servizi Sociali un aiuto economico per le spese conseguenti all'ospitalità del bambino.

Concorso all'applicazione dell'Istituto giuridico dell'adozione

Nell'ipotesi in cui una famiglia abbia in corso un procedimento di adozione, su incarico del Tribunale dei minorenni, l'assistente sociale valuta l'idoneità della coppia che aspira all'adozione attraverso un'accurata indagine psico-sociale sulla famiglia stessa; durante il periodo di affidamento pre-adottivo, l'assistente sociale vigila sull'andamento dell'adozione e al termine redige una valutazione complessiva sull'esito del periodo annuale di prova.

Esercizio di tutele

I minori i cui genitori sono morti o decaduti dalla podestà genitoriale hanno bisogno di una figura che assolva la funzione di tutore. Ai sensi della normativa vigente, la tutela di tali minori può essere deferita all'ente locale di assistenza, ossia ai Servizi Sociali. Le funzioni di tutore consistono nell'aver cura della persona del minore, nel rappresentarlo in tutti gli atti civili e nell'amministrarne i beni.

Valutazione sulla situazione sociale

Quando il Tribunale dei Minori ha in corso procedimenti per valutare la necessità di pronunciare dalla decadenza della podestà sui figli (quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti il suo ruolo o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio), richiede all'assistente sociale di effettuare una valutazione sulla situazione sociale familiare, personale, del minore. L'esito della valutazione dell'assistente sociale è presentato al Tribunale dei Minorenni, che decide sul caso.

Minori e diritto di cronaca

La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile. Quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele. D'altro canto, il minore può essere coinvolto in fatti di cronaca di pubblico interesse che gli organi di stampa hanno il dovere di pubblicizzare e sui quali la collettività ha il diritto di essere informata. Si scontrano, in queste ipotesi, due valori di rango costituzionale: da un lato, la tutela della persona, dall'altro, la libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca è manifestazione (artt.2 e 21 cost).

In tale contesto, l'ordinamento giuridico internazionale e nazionale, se da una parte salvaguarda i diritti della personalità, ed in particolare l'immagine, dall'altra tiene conto della libertà di informare e di essere informati.

Ai fini del giusto bilanciamento, è essenziale anche l'intervento interpretativo e semplificativo della giurisprudenza, che detta i criteri da considerare nei casi concreti e le linee guida su cui muoversi nel complesso rapporto tra privacy e informazioni.

Principi fondamentali dei diritti dell'infanzia

La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dal nostro Paese con la legge n.176 del 27 maggio 1991, enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.

Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente un rapporto periodico sull'attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio.

Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia

e dell'adolescenza:

- a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- b) Superiore interesse (art.3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art.6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
- d) Ascolto delle opinioni del minore (art.12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

SOS: PROTEZIONE DEI MINORI

Tina Amodio Dell'Aquila

Nella società moderna emerge sempre di più sensibilità verso i bisogni del bambino, nella consapevolezza che nell'infanzia si determinano le **strutture** della personalità. Non basta che i genitori abbiano un rapporto affettivo intenso con i loro figli, devono essere capaci di farli crescere armoniosamente: ai genitori è richiesto un dovere di comprensione e competenza per quelle che sono le particolari necessità dei bambini. Una nuova visione dell'infanzia che si sviluppa sulla spinta delle istanze delle donne "di parità di diritti" e di "auto-determinazione" nella scelta della maternità, contrastando il potere patriarcale. La famiglia non è più "un'isola che il diritto lambisce", come diceva un insigne giurista, ma si è sviluppato nel diritto moderno, in ambito amministrativo, civile e penale un sempre più ampio intervento dello Stato nella famiglia a protezione dei diritti dei più deboli: i bambini e le donne.

Accanto al tradizionale diritto di famiglia che regola il matrimonio, la filiazione e gli aspetti economici della convivenza familiare, è sorto un nuovo diritto, il diritto minorile.

Il cardine è rappresentato dall' "Interesse del fanciullo" come recitano le convenzioni internazionali: ogni decisione degli adulti che riguardi il bambino o l'adolescente, deve essere ispirata dalla realizzazione del suo "benessere" e indirizzata alla sua crescita armonica.

Anche per la legge italiana "proteggere l'interesse del minore" vuol dire assicurare alla persona-bambino, comunque nato, legittimo o illegittimo, una serie di diritti personali / relazionali, che colgono la dimensione affettiva ed educativa dei diritti della personalità.

ABUSO MINORILE

L' abuso minorile, o abuso sui minori, è un comportamento posto in essere da parte di adulti nei confronti di minorenni che consiste nel cagionare un danno biologico, morale o giuridico. Le forme più frequenti di abuso sui minori sono: somatico (o fisico), psicologico (o emozionale), sessuale, incuria.

Non sempre le distinzioni categoriali tra casi di abuso fisico, sessuale, psicologico e trascuratezza rispecchiano la realtà, che spesso si presenta come molto complessa: è così possibile parlare di "forme miste" di abuso (ad esempio ogni abuso fisico o sessuale implica anche un abuso psicologico). L' abuso all'infanzia può essere definito come un "qualsiasi comportamento volontario o involontario da parte di adulti che danneggia in modo grave lo sviluppo psicofisico e /o psicosessuale del bambino ". Abuso è tutto ciò che impedisce la crescita armonica del minore, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltanto comportamenti di tipo commissivo, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine fisico, sessuale o psicologico, ma anche di tipo omissivo, legati cioè all'incapacità più o meno accentuata, da parte dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materiale ed emotivo al proprio figlio.

Gli studi e le ricerche sul tema dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia hanno vissuto varie fasi: se inizialmente l'interesse era focalizzato sull'abuso fisico, tipologia più facilmente riconoscibile poiché lascia segni più evidenti, dagli anni '80 l'attenzione ha iniziato a spostarsi sull'abuso sessuale a danno dei minori, mentre solo più recentemente l'abuso psicologico e la trascuratezza sono divenuti oggetto di studio.

LA PREVENZIONE È LA CHIAVE

Ogni anno centinaia di milioni di bambini sono vittime di violenza e sfruttamento. La violenza contro i bambini assume molte forme, ha luogo in diversi contesti, soffoca i sogni e devasta le vite dei bambini. La violenza contro i bambini è ampiamente condannata e tutti riconoscono il loro diritto ad essere protetti. Per questo sono state sviluppate molte strategie ed azioni, poi attuate in toto o in parte. Molti bambini in tutto il mondo, tuttavia, continuano ad essere vittime di violenza e sfruttamento. Ma possiamo davvero porre fine a queste forme di violenza?

È possibile se ci rifiutiamo di giustificare o tollerare qualsiasi abuso o violenza contro i bambini e se riteniamo che la protezione dei bambini da ogni forma di violenza sia una questione fondamentale.

È importante ricordare che proteggere non vuol dire limitarsi a prendersi cura dei bambini già vittime della violenza, ma anche prevenire ogni atto di violenza futura. Prevenire la violenza è essenziale.

La prevenzione è la chiave! Perché rappresenta il modo più efficace per proteggere i bambini dagli abusi. La prevenzione contribuisce a creare una cultura della non violenza. Mira a creare linee guida e azioni in grado di contrastare la violenza e chi ne è l'autore. "Sebbene non ci sono dubbi sulla necessità di assistere le vittime di abusi e violenze e di garantire la loro sicurezza, occorrerebbe sempre dare priorità alle misure di prevenzione" (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS 2006).

La prevenzione è una disciplina ampia. Il suo obiettivo primario è la creazione di un ambiente che:

- contrasti quelle norme sociali che tollerano abusi e violenze;
- migliori la capacità che risiede in ciascuno di noi di fare in modo che case, luoghi di lavoro e comunità siano più sicure per i nostri bambini.

Abbiamo tutti un ruolo importante da svolgere, come legislatore, politici, membri attivi della società civile, lavoratori, familiari e membri di comunità:

- per i legislatori e i politici, questo vuol dire sviluppare leggi e norme che proibiscono ogni forma di abuso e violenza contro i bambini;
- per la società civile, può significare fare pressione sui governi affinché affrontino le cause che sottendono gli abusi nelle politiche e nei programmi statali, allocando risorse adeguate per la prevenzione;
- per tutti i cittadini, vuol dire migliorare le nostre conoscenze e capacità al fine di prevenire gli abusi nella nostra vita quotidiana.

Ognuna di queste azioni è centrale nella creazione di una cultura della prevenzione. L'attenzione prioritaria, tuttavia, è rivolta alle azioni che possono compiere le organizzazioni della società civile e noi, singoli cittadini, affinché tutti

insieme possiamo promuovere una cultura della non violenza nelle nostre case, nelle scuole, sui luoghi di lavoro e nelle nostre comunità.

Le azioni di prevenzione sono spesso classificate su tre livelli: prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

La prevenzione primaria è rivolta al grande pubblico. Le azioni sono finalizzate all'aumento della consapevolezza rispetto al tema degli abusi sui bambini, anche attraverso campagne sui mezzi di comunicazione rivolte a bambini e adulti. Ne sono esempio gli annunci di servizio pubblico che incoraggiano una genitorialità positiva e/o i programmi di educazione dei genitori incentrati sullo sviluppo del bambino. (Child Welfare Information Gateway).

La prevenzione di secondo livello è rivolta ai settori della popolazione "a rischio". Le singole azioni si concentrano su specifiche fasce della popolazione infantile considerata maggiormente a rischio di abuso e a specifici settori della popolazione adulta ritenuti più inclini a commettere abusi. Ne sono esempio i vari servizi di sostegno ai giovani genitori, come "le giornate di sollievo" (Australian Institute Criminology Journal, 2000).

La prevenzione di terzo livello è rivolta alle famiglie nelle quali l'abuso è già avvenuto. Le azioni sono volte a cercare di contenere le conseguenze negative dell'abuso e a prevenire la ripetizione. Ne sono esempio i servizi di salute mentale per bambini e per le famiglie colpite da abusi e i programmi per genitori e mentori con famiglie in cui non siano riscontrati casi di abusi.

Per migliorare la nostra capacità di prevenire l'abuso nella vita quotidiana dobbiamo conoscere e comprendere: (a) i fattori che espongono maggiormente alcuni bambini al rischio di abuso e violenza rispetto ad altri; (b) i diritti dei bambini.

Fattori di rischio (e prevenzione): sono determinati fattori, quali l'assenza di cure parentali, la mancanza di sorveglianza, l'istruzione o condizioni abitative inadeguate, che espongono i bambini maggiormente al rischio di abusi.

La tabella qui sotto illustra alcuni esempi di come le azioni di prevenzione possono ridurre i fattori di rischio.

Fattori di rischio	Azioni di prevenzione
I bambini possono maggiormente a rischio di abusi e violenze se:	Il rischio può essere ridotto:
- l'educazione è più difficile perché il bambino ha esigenze speciali	- rafforzando le reti di sostegno alla famiglia e alla comunità
- la forza fisica è usata come forma di disciplina in casa	- trovando forme alternative di disciplina in casa
- all'interno della comunità la famiglia del minore è discriminata	- rafforzando l'autostima dei bambini attraverso maggiore conoscenza dei loro diritti
- la forza fisica è usata a scuola come forma di disciplina	- sensibilizzando le scuole verso forme alternative di disciplina
- la pornografia minorile è presente nella comunità	- facendo pressione sulle autorità pubbliche per prevenire o fermare la pornografia minorile

La prevenzione della violenza contro i bambini è responsabilità di noi tutti.

L'INTERESSE DEI MINORI

Paola Tamburrini Rizzi

L'obiettivo della tutela dell'interesse dei minori è riconosciuto in tutti i Paesi occidentali. La famiglia è vista come l'ambiente ideale per la crescita del minore.

Proteggere l'interesse del minore vuol dire assicurare alla persona bambino, comunque nato, legittimo o non legittimo, una serie di diritti personali/relazionali, che colgono la dimensione affettiva ed educativa dei diritti della personalità.

Sono i genitori innanzitutto che devono realizzare l'interesse del minore. Il codice civile dice che è obbligo dei genitori mantenere istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni dei figli.

In osservanza dell'art.29 Costituzione è stato abbattuto l'ordinamento gerarchico ed è stato introdotto il principio di uguaglianza all'interno del rapporto di coppia (art.143 c.c.), in tema di gestione dell'indirizzo di vita familiare (art.144 c.c.), di educazione della prole "tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" (art.147 c.c.), di esercizio della potestà familiare sulla prole (art.316 c.c.).

Ne è risultato modificato, e per certi versi esaltato, il ruolo del giudice nella vita familiare, in armonia con il principio paritario e con l'esigenza di autonomia della famiglia. L'art. 145 c.c. dispone infatti che in caso di conflitti non risolti spontaneamente ciascuno dei coniugi può chiedere senza formalità l'intervento del giudice il quale, sentiti i coniugi ed eventualmente i figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata: quando il tentativo non riesce ed il dissenso riguarda la fissazione della residenza od altri affari essenziali, il giudice, se ne è richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. Analogamente, in tema di esercizio della potestà sui figli, il giudice (art.316 c.c.) deve sentire i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, e quindi "suggerire" le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare: se il contesto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Come si vede, si tende ad evitare il più possibile la sovrapposizione di una volontà giudiziale alla volontà formatasi all'interno della famiglia, anche perché, se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, è il padre che adotta i provvedimenti indifferibili assumendosene le relative responsabilità.

Va rimarcato positivamente il sensibile mutamento culturale, che si è andato realizzando nel corso degli anni nei confronti dei diritti dei minori, che finalmente sono stati messi in primo piano negli interventi del legislatore e nelle decisioni dei giudici, sia ordinari che minorili. Si è infatti diffusa la convinzione che nella famiglia non c'è spazio per "diritti" dei genitori sui figli quanto per

una serie di funzioni finalizzate allo sviluppo ed alla protezione dei minori: i quali devono essere sentiti su tutte le questioni concernenti la loro vita e lo stesso andamento del ménage familiare, recitano un ruolo di primo piano in tema di affidamento all'uno od all'altro dei genitori in caso di separazione e di divorzio, sono al centro di una ben articolata politica assistenziale (anche se ancora carente sul piano delle strutture).

Ma può bastare tutto questo, se non si porta la dovuta attenzione agli altri e gravi problemi degli adolescenti, dall'educazione scolastica a quella sessuale, dalla crisi occupazionale al "parcheggio" prolungato in casa, dal bombardamento dei mass media alla diffusione degli stupefacenti? se non si inventano strutture di sostegno della famiglia capaci di operare nei momenti di crisi e di gestire correttamente le situazioni di rischio? se non si provvede ad un urgente miglioramento del servizio scolastico che valga a restituirlo alla sua originaria funzione di raccordo e di integrazione del tessuto familiare? se non si assoggetta a revisione la politica adottata nei diversi campi (lavorativo, fiscale, tariffario, assistenziale) che ha finora penalizzato la famiglia rendendo scarsamente "conveniente" la scelta matrimoniale? se, a livello giudiziario ed amministrativo, non si riconducono ad unità le varie competenze, attualmente disperse tra una miriade di organi e strutture?

Il minore deve mantenere relazioni con entrambi i genitori, ed è riconosciuto come soggetto di diritti e sociali. Non è più necessario, per la legge, che la famiglia del minore sia quella legittima, fondata sul matrimonio. I genitori naturali hanno verso il figlio gli stessi obblighi stabiliti per i genitori legittimi. O meglio, ogni genitore deve accudire il suo bambino, ha l'obbligo di mantenerlo e di dare un'istruzione per avviarlo all'autonomia.

L'intervento dello Stato si impone quando la situazione non è rispondente all'interesse del minore, come nel caso di un bambino abbandonato, maltrattato o trascurato dai suoi genitori. In casi estremi si dispone l'allontanamento dalla famiglia e l'adottabilità. Noi ci domandiamo chi si prenderà cura della tutela dei minori con genitori separati? Le vere vittime sono proprio i figli ancor prima dei genitori. I giudici possono decidere di affidare ai servizi sociali i figli dei genitori separati qualora, nel corso del giudizio di separazione, questi ultimi manifestino un alto tasso di litigiosità che incide in modo negativo sullo sviluppo del minore.

E così il mondo dei minori, un mondo che dovrebbe essere protetto e tutelato, è turbato dall'odio e dalle tensioni dei genitori, l'uno e le altre creati dalla crisi della famiglia legittima o di fatto.

La società civile deve adoperarsi innanzitutto perché i genitori siano informati e consapevoli dei loro importanti obblighi materiali morali ed educativi verso i minori.

È auspicabile che i servizi abbiano le risorse e le professionalità per adempiere ai loro compiti tanto complessi quanto delicati, ma anche che il processo che tutela l'interesse del minore davanti al Giudice si svolga con adeguati strumenti di garanzia di tutela sia dei diritti dei minori che dei diritti dei genitori.

DAI TRIBUNALI MINORILI AI TRIBUNALI DELLA FAMIGLIA UNA PROPOSTA DI LEGGE DEI LIONS

Bruno Ferraro

Il problema di un giudice specializzato, competente a trattare tutte le controversie che concernono i minori e, più in generale, la famiglia, si trascina irrisolto da molti anni. I Tribunali per i minorenni, istituiti dal regime fascista nel 1934, appaiono sempre più inadeguati ed anacronistici. Dopo aver vissuto una lunga e meritoria stagione, contribuendo al progresso della legislazione in tale settore e svolgendo una incisiva tutela dei minori soprattutto in ambito civilistico, i Tribunali minorili sono sempre più nell'occhio della critica e sono stati messi in discussione sotto il profilo dottrinario e giurisprudenziale. Le ragioni sono varie e numerose.

Con riferimento alla materia civile il minore va considerato ormai come un soggetto giuridico a pieno titolo, con una sua precisa soggettività e personalità. La riflessione su una giustizia a misura di minore coinvolge infatti la più generale tematica della giurisdizione della persona, ovvero di quel settore dell'attività giudiziaria che si occupa delle istanze di giustizia dei soggetti più deboli e quindi meritevoli di una tutela rafforzata. Il soggetto minore di età va sempre riconosciuto come persona, ma il riconoscimento deve essere sempre effettivo e concreto in quanto la Costituzione (art. 31) e svariate normative internazionali gli assegnano una speciale protezione.

Non è sufficiente l'ottica di mera protezione insita nelle leggi che lo riguardano, ma occorre promuovere una cultura che sia in grado di rendere la loro tutela effettiva, tempestiva ed incisiva. Necessitano quindi forme processuali e misure sostanziali in grado di contemperare l'obiettivo della tutela con l'esigenza di un procedimento modellato sulla falsariga del giusto processo, nello spirito dell'articolo 111 della Carta Costituzionale. La normativa in vigore, sotto questo profilo, non garantisce la pienezza del contraddittorio ed è alla base di una diffusa insoddisfazione della categoria forense, che da tempo la contesta e ne rivendica una profonda modificazione.

Quanto alla materia penale, non può certamente soddisfare il fatto che per i reati da loro commessi i minori sono sottoposti al giudizio dei Tribunali minorili, mentre per i reati in loro danno, sempre più numerosi ed inquietanti (si pensi alla pedofilia ed ai maltrattamenti di ogni genere), la competenza passa ai Tribunali ordinari, con totale stravolgimento della procedura applicabile. L'assurdo, in tale ambito, si coglie nel momento in cui, concorrendo nello stesso reato maggiorenni e minorenni, i primi sono giudicati dai Tribunali ordinari ed i secondi dai Tribunali minorili, con il concreto rischio di verdetti contrastanti e contraddittori a fronte dell'identità del materiale probatorio valutato dai due organi. Si pensi che l'art. 1, comma 1 della legge istitutiva del nuovo processo minorile prevede che le disposizioni "sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne" e che il giudice "illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni".

Quanto infine alla materia cosiddetta amministrativa, attinente ai minori che, senza commettere reati, mantengono una “condotta irregolare” (così la legge del 1934), si tratta di aspetti ormai superati, balzando all’evidenza l’impossibilità di scindere aspetti che sono sempre compresenti nella devianza del mondo giovanile, in cui il limite dell’illiceità penale non si presta ad essere esattamente percepito da una personalità ancora in formazione.

Potrei aggiungere altri importanti argomenti: la separatezza funzionale fra giudici ordinari e giudici minorili, la lontananza territoriale dei Tribunali minorili allocati nel capoluogo regionale, il rapporto non esattamente definito tra giudici di carriera e giudici onorari operanti nei Tribunali minorili, l’assenza di un albo specializzato per consulenti ed avvocati, il ruolo ibrido dei servizi sociali, l’assenza di un organo in grado di fungere da garante del minore quando è in conflitto di interessi con i propri genitori. Aggiungo solo ed evidenzio la mancanza, nel nostro Paese che pure vanta una grande fantasia al riguardo, di un giudice specializzato per la famiglia, nonostante che la famiglia costituisca il primo nucleo di formazione delle nuove generazioni e che il minore ne sia solo uno dei componenti.

È importante rilevare che il giudice che opera in questo settore di frontiera della giustizia deve far fronte spesso alle emergenze personali, familiari e sociali di una umanità in continua trasformazione. Altrettanto spesso è chiamato ad un ruolo di “supplenza” essendo poche le norme giuridiche di riferimento per la decisione ed invece molte le situazioni da considerare nell’interesse del minore (esempio abbandono, pregiudizio, capacità genitoriale, protezione del minore, assistenza affettiva e psicologica, maturità, personalità, esigenze educative). Si tratta di un compito molto complesso che implica la capacità di leggere la situazione del minore nel suo contesto relazionale.

Di qui un grande interrogativo del mondo forense e giudiziario, approfondito da ultimo in un ottimo convegno organizzato nel giugno 2014 a Pesaro dal locale Consiglio dell’Ordine e dall’Università di Urbino (il sottoscritto era uno dei relatori). Che si aspetta a tradurre in realtà l’aspettativa di un Tribunale o Sezione Specializzata “per la famiglia”, chiudendo i Tribunali minorili ed utilizzando i locali, prossimi a dismissione, delle attuali sezioni dei Tribunali ordinari? Proposte e disegni di leggi si sono succeduti negli ultimi venti anni, sia di iniziativa parlamentare sia ad opera del Governo (cito l’iniziativa del Ministro della Giustizia Castelli nel 2002-2003 e della Sottosegretaria alla Giustizia Alberti Casellati nel 2009-2010). Il CSM, fin dai primi anni di questo secolo, si è pronunziato contro il rafforzamento dei Tribunali minorili ed a favore di un nuovo istituendo giudice della famiglia. Ciò malgrado, la riforma, da tutti indicata come urgente, è sempre al palo, nonostante l’Associazione Nazionale dei Giudici Minorili abbia ammorbido di molto, rispetto al 2003, le proprie posizioni. Le preoccupazioni dei giudici minorili sono, a mio avviso, pienamente legittime per non far declinare la forte cultura specialistica che si è realizzata nel nostro Paese negli ultimi decenni e per evitare un pericoloso arretramento, come è dato cogliere in chi vorrebbe conservare i Tribunali minorili con esclusive competenze penali. L’importante perciò è non deflettere su alcuni essenziali principi, quali l’autonomia funzionale e la specializzazione di quanti si

occupano dei minori (giudici, PM, giudici onorari, nuclei di polizia, periti ed avvocati). È il tempo di un giudice specializzato e formato, che sia in grado di maneggiare gli strumenti giuridici, ma che sappia andare anche a fondo nelle vicende umane sottoposte alla sua attenzione e seguirne l'evoluzione fino alla concreta soddisfazione dei diritti in gioco; che sia competente a comprendere le condotte, attento all'ascolto, con attitudini miti, capace di relazionarsi con i servizi e con le strutture di mediazione del territorio, decidendo in tempi ragionevoli. È indispensabile un tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con composizione multiprofessionale, con funzioni esclusive in materia civile, penale e amministrativa: anche perché si parla da tempo di una "lenta eutanasia" dei Tribunali per i minorenni. Bene ha fatto l'Associazione Nazionale dei Giudici Minorili a prendere posizione ufficiale con una propria delibera del 22 febbraio 2013. Bene inoltre ha fatto e fa il Presidente della detta Associazione Luciano Spina ad esprimersi energicamente per il mantenimento delle conquiste avutasi sul campo, con una posizione di centralità del minore sconosciuta nel passato antico e recente dell'Italia e (perché no?) del mondo intero.

La proposta di legge con breve relazione illustrativa che si presenta non vuole essere preclusiva ma solo contribuire al dibattito in corso da molti anni e condurlo ad un concreto approdo normativo.

I lions sul punto si sono più volte espressi, operando come antesignani di un necessario nuovo corso. Come relatore nel 1985-86 sul Tema Nazionale di studio "Eclissi della famiglia: nuovi modelli", propugnai la necessità di ricondurre ad unità le varie competenze attualmente disperse tra una miriade di organi e strutture, unificando le competenze distribuite tra otto diversi organi giudiziari senza un apparente criterio logico, consentendo una visione unitaria dei problemi da parte di un unico giudice specializzato. È del 1995-96, ad opera di un Comitato composto anche dallo scrivente, una formale proposta della nostra Associazione, presentata il 25 maggio 1996 a Cassino: una proposta sempre attuale; una proposta condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura cui era stata inviata per l'esame; una proposta fatta propria in alcuni disegni di legge a maggioranza bipartisan; una riforma recepita nel 2002 dall'allora Ministro della Giustizia Roberto Castelli ma silurata in una sorta di imboscata parlamentare che irritò fortemente il Ministro; una proposta recuperata come detto per il convegno di Pesaro ed inserita nel portale del Governo Renzi; una proposta che si rispecchia in gran parte in un disegno di legge presentato il 15 marzo 2013 dalla citata On.le Casellati e da altri 9 Senatori attualmente pendente in Parlamento con il numero 194 Senato. Quest'ultima, però, è una legge delega destinata, qualora approvata, a tempi più lunghi ed ai decreti attuativi del Governo. Essa inoltre non contempla l'utilizzo dei giudici onorari ma solo dei giudici di carriera.

Ecco perché è utile e necessario che la nostra Associazione esca allo scoperto per essere, con la pubblicazione della proposta, una protagonista del movimento riformatore.

**PROPOSTA DI LEGGE DEI LIONS - DISTRETTO 108L
PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER I PRO-
BLEMI DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA**

Art. 1 (Sezione specializzata del Tribunale)

1. Presso il Tribunale è istituita una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia indicati negli articoli successivi.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Tribunale per i minorenni e la relativa Procura della Repubblica di cui al Regio Decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, e successive modificazioni.

Art. 2 (Composizione della sezione specializzata del Tribunale e costituzione del collegio giudicante).

1. La sezione specializzata del Tribunale è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o più giudici di tribunale e da tre o più giudici esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del Tribunale che ha sede nel capoluogo del Distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da un giudice ordinario e due giudici esperti, salvo quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare e del giudice di sorveglianza.

Art. 3 (Cancelleria e segreteria giudiziaria)

1. Presso ogni Tribunale, Procura della Repubblica e Corte di Appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e dell'ufficio di PM relativo, come da piante organiche stabilite con le tabelle allegate alla presente legge.

Art. 4 (Servizi sociali)

1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della Giustizia o con lo stesso convenzionati.
2. Le sezioni si avvalgono altresì dei servizi istituiti dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica ed, in particolare, dagli Enti locali e dalle ASL. Possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o soggetti privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti loro propri.
3. I servizi di cui ai commi precedenti, se non retribuiti dagli Enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le prestazioni rese sulla base delle tariffe dei periti giudiziari.
4. Il Pubblico Ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di

polizia presso di esso istituito. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.

5. Del nucleo di polizia, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

Art. 5 (Pubblico Ministero in primo grado)

1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione specializzata del Tribunale, sono esercitate da magistrati della Procura della Repubblica, designati dal Consiglio Superiore della Magistratura a norma dell'art. 9.

Art. 6 (Sezione specializzata di appello)

1. Presso la Corte di Appello è istituita una sezione specializzata per la trattazione in grado di appello dei procedimenti relativi ai minori e alla famiglia.

Art. 7 (Composizione della sezione specializzata di appello e costituzione del collegio giudicante)

1. La sezione specializzata di appello è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più giudici esperti.
2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della sezione specializzata del tribunale, da un collegio composto da due giudici ordinari e un giudice esperto.
3. Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati previsti nel comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

Art. 8 (Pubblico Ministero in grado di appello)

1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata di appello sono esercitate da uno o più magistrati della Procura Generale designati dal Consiglio Superiore della Magistratura a norma dell'art. 9.

Art. 9 (Assegnazione dei magistrati)

1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per i minori e la famiglia dal Consiglio Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio Giudiziario, per il periodo di un quadriennio, prorogabile una sola volta per un eguale periodo.
2. I magistrati della Procura della Repubblica e della Procura Generale incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate sono designati dal Consiglio Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio Giudiziario, per il periodo di un quadriennio.
3. Alle sezioni specializzate ed all'esercizio delle relative funzioni di procura, sono destinati magistrati che rivelano, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di essere forniti

delle attitudini necessarie.

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura conferisce le funzioni di Presidenti delle sezioni specializzate per i minori e per la famiglia ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minori e per la famiglia, ed hanno rivelato consistenti capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni. L'incarico è prorogabile una sola volta per un eguale periodo.
5. Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati indicati nei commi 1 e 2.

Art. 10 (Giudici esperti)

1. I giudici esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio Giudiziario, tra cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno e non ancora il sessantacinquesimo, che siano cultori di psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei relativi albi professionali e che vantino una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto fino al compimento del triennio in corso.
3. Ai giudici esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle Corti di Assise.
4. Si applicano ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli artt.18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni: l'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Art. 11 (Compiti dei giudici esperti)

1. I giudici esperti sono chiamati a comporre i collegi delle sezioni specializzate per i minori e la famiglia a norma degli artt.2 e 7.
2. I giudici esperti, nei procedimenti civili, possono essere inoltre delegati dal giudice incaricato della istruzione per il compimento di singoli atti.

CAPO II

COMPETENZA PENALE

Art.12 (Competenza per materia)

La sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni 18, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

- a) Delitti contro la famiglia previsti dal titolo 11 del libro II del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'art. 572 secondo comma;
- b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume se commessi in danno dei minori;
- c) delitti di percosse, di lesioni personali, di ingiuria, di diffamazione, di seque-

- stro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporto di coniugio, di filiazione o di tutela;
- d) delitti previsti dagli artt. 591 e 593, primo e terzo comma del codice penale;
 - e) contravvenzioni previste dagli artt. 671, 716, 731 e 732 del codice penale;
 - f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;
 - g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 se commessi in danno di minore degli anni 18.

Art. 13 (Procedimenti connessi)

1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati connessi, di maggiorenni e minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni, invece, sono deferiti al giudizio di altre sezioni dello stesso tribunale in osservanza dei criteri tabellari.
2. Gli organi o sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

Art. 14 (Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel caso di connessione.

CAPO III

COMPETENZA CIVILE

Art. 15 (Competenza civile)

1. Sono di competenza della sezione specializzata del tribunale:
 - a) I procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII-XII e XIV del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
 - b) I procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
 - c) Il procedimento previsto nell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minorenni.

Art. 16 (Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il Tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

Art. 17 (Giudice tutelare)

1. Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da uno o più magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Presidente del Tribunale.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura stabilisce in quali tribunali il magistrato o i magistrati designati esercitano le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva ed in questi casi il magistrato o i magistrati designati non possono essere trasferiti ad altre funzioni prima di un biennio.
3. Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la specializzazione dei magistrati addetti alle funzioni di giudice tutelare.
4. Il giudice tutelare può farsi coadiuvare, nell'esercizio della sua attività e per il compimento di determinati atti, da un giudice esperto.

Art. 18 (Competenze del giudice tutelare)

1. Sono di competenza del giudice tutelare, oltre a quanto attribuitogli alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti di cui agli artt. 155, terzo comma 320, quinto comma, 321, 336, ultimo comma, 343, secondo comma, 371, ultimo comma, 375,376,394, terzo comma, 397 del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengono ad un incapace.
2. Spetta altresì al giudice tutelare la competenza per la esecuzione dei provvedimenti emessi dalla sezione specializzata del tribunale in materia di potestà genitoriale.
3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare come relatore.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE

Art. 19 (Competenze in materia penitenziaria)

1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.

Art. 20 (Vigilanza)

La vigilanza prevista dall'art. 14 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal Presidente della Corte di Appello sulle sezioni specializzate e dal Procuratore generale della stessa Corte sugli uffici del Pubblico ministero operanti nel distretto.

Art. 21 (Ufficio di protezione giuridica)

1. Presso i comuni sedi delle Aziende sanitarie locali è istituito un ufficio di protezione giuridica.
2. Gli uffici di protezione giuridica sono costituiti da una o più persone scelte dalle assemblee previste dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.
3. Per la designazione di cui al comma 2 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) avere idoneità fisica e psichica;
 - e) avere la residenza nel territorio di competenza.
4. L'ufficio di protezione giuridica esercita le funzioni attribuite dalla legge al tutore o al curatore, nei casi in cui il giudice tutelare non ritenga di doverle conferire a prossimi congiunti dell'incapace e nelle ipotesi previste dagli articoli 354 e 402 del codice civile e dall'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
 5. Nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minorenni l'ufficio di protezione giuridica è legittimato ad intervenire nei procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali.

CAPO V DEL PROCEDIMENTO CIVILE

Art. 22 (Forma della domanda)

1. La domanda si propone con ricorso al Tribunale del luogo indicato nell'art. 16. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
2. Il Presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 23 (Comparizione personale delle parti)

1. Le parti debbono comparire personalmente davanti al Presidente con l'assistenza del difensore.
2. Se il ricorrente non si presenta la domanda non ha effetto.
3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento, il Presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 24 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del Presidente)

1. Il Presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.
2. Se le parti si conciliano, il Presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
3. Se la parte nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il Presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo secondo quanto previsto nel codice di procedura civile.

Art. 25 (Notificazione della fissazione dell'udienza)

1. L'ordinanza con la quale il Presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 26 (Istruzione e decisione della causa)

1. Si applicano per l'istruzione della causa, in quanto compatibili, le norme contenute nel libro secondo "Del procedimento di cognizione" del codice di procedura civile di cui al RD 28-10-1940 n. 1443 come modificato dalla legge 26-11-1990 n. 353 e successive modificazioni.
2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito viene di ufficio notificato alle parti e comunicato al pubblico ministero nei 5 giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.

Art. 27 (Spese processuali)

1. Gli atti e i provvedimenti sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 28 (Provvedimenti cautelari)

1. Si applicano, in quanto non diversamente disposto, le norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro IV, capo III, codice procedura civile come modificato ed integrato dalla legge 26-11-1990 n. 353.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 (Locali e mobili)

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento provvede direttamente il Ministero della Giustizia.

Art. 30 (Organici)

1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di Posti di magistrato di Tribunale e di Corte d'Appello. Per provvedere alla copertura dei residui posti d'organico il Governo è delegato a modificare entro 6 mesi le piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto della variazione del carico di lavoro che si verificherà nei predetti uffici a seguito della nuova ripartizione

di competenze stabilita nella presente legge.

2. Il ruolo organico del personale di cancelleria è aumentato nella misura risultante dalle annesse tabelle.

Art. 31 (Assegnazione di magistrati)

1. I magistrati attualmente addetti ai Tribunali per i minorenni e alle relative Procure vengono assegnati ai nuovi organi per i minorenni e per la famiglia e relative procure della provincia in cui si trova il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura nella prima applicazione della presente legge provvederà all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che avranno partecipato ai corsi di preparazione da organizzare, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, a cura del Consiglio stesso, e che avranno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 32 (Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede come segue:
 - a) Gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate competenti per territorio a norma della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;
 - b) Le domande di affidamento preadottivo presentate a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 vengono trasmesse alle sezioni del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla pubblicazione di questa legge, che la loro domanda venga esaminata da altro tribunale;
 - c) Gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.

Art. 33 (Ufficio di servizio sociale)

1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni e dei relativi uffici di servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale di servizio sociale verrà ripartito a norma dell'art.1, capoverso, della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in sezioni funzionanti presso ogni sede di tribunale.

Art. 34 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore al compimento di un anno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI LEGGE (SINTESI)

Art. 1 Istituzione del Tribunale per i minorenni nel 1934 con limitate competenze civili, pregnanti competenze penali, importanti competenze rieducative. Autonomia organizzativa e specializzazione solo dopo la legge 431/1967 e quella 9/3/1971 n. 35. Separatezza dei giudici minorili e loro funzione di supplenza. Con il DPR 24-7-1977 n. 616 e la legge 4-5-1983 n. 184 necessità di separare aspetti amministrativi e giudici minorili. Esigenza di rientro nell'orbita della giurisdizione con garanzie di specializzazione e concrete possibilità di intervento. Necessità ulteriori di potenziamento mediante l'attribuzione delle materie che direttamente o indirettamente investono la famiglia, la razionalizzazione delle competenze, l'avvicinamento del servizio all'utente. I precedenti delle sezioni lavoro, sezioni di sorveglianza, sezioni per tossicodipendenti, sezioni specializzate agrarie.

Art. 2 Composizione mista. Due magistrati togati per consentire ovunque la possibilità di due collegi giudicanti. Esercizio esclusivo delle funzioni minorili nelle sedi del capoluogo di distretto e nelle sedi "calde" individuate dal CSM. Prevalenza dei giudici esperti nei collegi per valorizzarne l'apporto specialistico.

Le sezioni all'interno di ciascun Tribunale per avvicinare il servizio all'utente.

Art. 3 Cancellerie e segreterie ad hoc, anche in via esclusiva, per rafforzare la funzionalità degli organi e garantire snellezza e rapidità di interventi.

Art. 4 Messa a disposizione dei servizi sociali, sia pubblici (ministeriali e non) che privati convenzionati. Compensi come per i periti (o sulla base delle convenzioni stipulate periodicamente).

Artt. 5 e 8 Pubblico ministero specializzato. Disponibilità di nuclei di polizia specializzati. Istituzione presso le ordinarie procure della repubblica per agevolare scambi di informazioni ed atti congiunti.

Artt. 6 e 7 Composizione mista delle sezioni specializzate di appello. Prevalenza dei giudici togati per un'esigenza riequilibratrice.

Art. 9 Specializzazione di giudici e p.m minorili. Durata quadriennale dell'incarico come per ogni altro. Corsi di specializzazione. L'accesso alla dirigenza e la propedeuticità delle progresse funzioni minorili.

Artt. 10 e 11 Attitudine, preparazione e professionalità nella scelta degli esperti. Durata triennale dell'incarico. Equiparazione ai giudici popolari per il compenso. Possibilità di delega per il compimento di singoli atti.

Artt. 12 a 14 Estensione della competenza penale a tutti i reati commessi da

minorenni ovvero in danno di minorenni e della famiglia. Processi separati per maggiorenni e minorenni in caso di connessione per rispettare la diversità dei riti processuali e garantire la celerità del processo minorile.

Previsto comunque lo scambio di atti e di decisioni.

Artt. 15 e 16 Competenza civile estesa a tutte le materie riguardanti i minori e la famiglia. Competenza territoriale determinata in funzione del luogo di residenza.

Artt. 17 e 18 Nomina tabellare del giudice tutelare. Competenze promiscue od esclusive. Corsi di formazione. Possibilità di aiuto da parte di giudici esperti per un più stretto collegamento con il territorio. Reclamo. Ampliamento delle competenze.

Art. 19 Giudice di sorveglianza e tribunali regionali di sorveglianza. Limitazione alla minore età.

Art. 20 Vigilanza.

Art. 21 Ufficio di protezione giuridica. Nomina dei componenti. Intervento nei casi di assenza, inerzia o conflitti di interessi dei legali rappresentanti. Carattere locale ed autonomia.

Artt. 22 a 28 Procedimento civile in due fasi. Analogie con il procedimento di separazione: comparizione personale, tentativo di conciliazione. Fase istruttoria regolata come per gli altri procedimenti civili. Lettura del dispositivo in udienza. Spese processuali. Provvedimenti cautelari.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Artt. Da 29 a 33 Reperimento locali e mobili. Aumento organici. Variazione organici uffici giudiziari. Destinazione privilegiata dei magistrati minorili. Assunzione degli altri magistrati. Affari pendenti e loro trasferimento. Ufficio servizio sociale.

Art. 34 Vacatio legis adeguata.

UN GIUDICE PER LE QUESTIONI FAMILIARI: RIFLESSIONI

Ginetta Bergodi

È noto che fino ad oggi il diritto della famiglia e dei minori è stato “spezzettato” (la parola non è bella ma rende bene il concetto!) tra l’autorità giudiziaria ordinaria e i Tribunali per i minorenni presenti nelle varie circoscrizioni delle Corti di Appello. È noto altresì che soltanto i grandi centri urbani come Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Firenze, hanno una sezione specializzata formata da magistrati che si occupano esclusivamente delle questioni di famiglia, minorili e della volontaria giurisdizione, che ha un campo di applicazione vasto, comprendendo anche i procedimenti cosiddetti camerati, cioè che si svolgono in camera di consiglio, tra cui i ricorsi per le modifiche delle sentenze e delle omologhe di separazioni nonché i ricorsi per le modifiche delle sentenze di divorzio.

Nel tempo, il ruolo della specializzazione verso cui l’avvocatura sta insistendo sempre più inizia a porre la necessità di un giudice specializzato, laddove si tratti di materie delicate, particolari, come sono le questioni che investono la crisi della famiglia e le problematiche dei figli soprattutto se minori.

Quindi l’istituzione di un tribunale della famiglia è questione che deve essere necessariamente posta con un’urgenza non rinviabile.

Si dà il fatto che soprattutto i Tribunali di provincia soffrono di personale scarso, insufficiente a coprire il carico delle pendenze. Avviene così che uno stesso magistrato debba coprire più ruoli, ad esempio quello fallimentare e quello locatizio, oltre ai procedimenti d’urgenza. Se poi il Presidente del Tribunale o della sezione gli assegna qualche istruttoria relativa ad una separazione o divorzio giudiziale, quel magistrato deve assolvere al compito assegnato. Come e con quale competenza? Questo è il problema che si pone ed è di tutta evidenza serio. Lo stesso magistrato, conscio che coprire tutti i ruoli non è possibile, quando viene investito di questioni familiari e minorili è in una situazione alquanto complessa, perché sa bene che non può affrontare dette questioni se non con una preparazione necessariamente qualificata che non può o non ha tempo per fare.

La mancanza di specializzazione va poi a ricadere sul cittadino che chiede giustizia, con esiti purtroppo non sempre giusti. Di chi è la colpa? Come risolvere un problema così grande?. Certamente dovrebbero pensarci il legislatore, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, coordinandosi, creando corsi di specializzazione per i magistrati che intendono dedicarsi al diritto della famiglia e minorile, creando apposite sezioni in ogni tribunale del Paese, portando quel tipo di vertenze davanti al Tribunale ordinario, lasciando al Tribunale per i minorenni poche e specifiche situazioni, anche per non creare ulteriori fratture nelle cause di famiglia, laddove c’è necessità di arginare sfaccettature che riguardano la coppia e la prole.

Ben venga il Tribunale della famiglia, anche perché l’avvocatura da tempo invoca che professionisti e magistrati specializzati nello stesso ambito lavorino e si confrontino tra loro. È l’unico modo che abbiamo, noi operatori del diritto della famiglia e dei minori, per dare certezza alle aspettative delle persone quando entrano nei palazzi di giustizia.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Tina Amodio Dell'Aquila

La famiglia è la prima sede del bambino, dove per educare si può intendere tutto ciò che porta allo sviluppo globale ed equilibrato dell'individuo.

La scuola dell'infanzia, primo gradino del sistema scolastico, accoglie il bambino che proviene dall'istituzione familiare e deve attendere alla risposta dei suoi bisogni che vanno da quello di sicurezza a quello di conoscere, dal bisogno di giocare a quello di essere ascoltato.

È questa la prima istituzione extrafamiliare che il bambino incontra: da qui la necessità di costruire un corretto rapporto scuola-famiglia che, nel rispetto delle specifiche competenze, riesca a dargli soprattutto sicurezza.

Parlare di scuola e famiglia significa oggi riferirsi ad aspetti di relazione, partecipazione e collaborazione. Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di informazione e collaborazione serena e costruttiva. Il primo approccio con la scuola segna il distacco dalla figura materna. È importante che, dalla fase dell'infanzia fino alla preadolescenza, scuola e famiglia si pongano obiettivi comuni e assumano un atteggiamento coerente.

La famiglia e la scuola vedono il bambino in modo diverso per il diverso contesto ambientale in cui il bambino agisce, la diversa predisposizione psicologica di chi l'osserva e la diversa funzione educativa. La gestione educativa domestica deve essere operata dai genitori, quella scolastica dai docenti, in reciproca coerenza e reciproco rispetto. È quindi indispensabile un rapporto stretto tra scuola e famiglia specialmente nella fase infanzia-preadolescenza, nella consapevolezza che le radici della personalità del bambino si manifestano molto presto. I due tipi di conoscenza sono complementari, quindi la comunanza di intenti nei primi anni è indispensabile; dall'adolescenza in poi l'alunno acquista maggiore autonomia e quindi si affranca progressivamente dal vincolo stringente sia della scuola che della famiglia.

I bambini hanno bisogno degli adulti. Tra bambini e adulti si deve instaurare precocemente un legame forte: il primo legame affettivo è costituito dal rapporto fisico-corporeo, ma a cominciare dalla scuola dell'infanzia il bambino passa gradualmente dal comunicare con il linguaggio del corpo a comunicare tramite il linguaggio verbale.

Nella scuola elementare obiettivo prioritario è un'alfabetizzazione sicura e una scolarizzazione progressiva. Talvolta la scarsa attenzione del bambino a scuola si accompagna alla scarsa attenzione nei suoi riguardi da parte dei genitori: disattenzioni che generano nei genitori un senso di colpa. È vero che i genitori devono seguire il bambino, ma non caricarsi di sensi di colpa, nella consapevolezza che non esiste il genitore perfetto.

Il nostro ordinamento scolastico punta proprio sul rapporto scuola-famiglia e sul coinvolgimento del nucleo familiare, in maniera maggiore rispetto al passato, nel percorso educativo dei figli. Si intende instaurare un effettivo rapporto

di partenariato educativo tra docenti e genitori, nella convinzione che una collaborazione costruttiva tra di loro contribuisca enormemente ad aumentare il rendimento scolastico degli alunni

È necessario rimettere in piedi una relazione fiduciaria, occorre creare un'alleanza scuola-famiglia per la crescita e lo sviluppo degli alunni. Si deve instaurare una vera collaborazione tra insegnanti e genitori. Bisogna fare in modo che tali aspetti non rimangano parole vuote e slogan senza significato, ma che si trasformino in azioni concrete, in iniziative realizzate, in offerte colte anche dal mondo sociale.

LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI IN ITALIA. DIALOGO TRA DOCENTI E FAMIGLIE DI STUDENTI EXTRACOMUNITARI

La sempre maggiore presenza di minori stranieri nelle nostre scuole implica la necessità per il sistema scolastico italiano di aprirsi alle esigenze di una scuola sempre più multiculturale e di contribuire ad una piena integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie nella nostra società.

Nel 2006 con circolare ministeriale n. 24 del 1° marzo il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) emanava le "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" con l'obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri. Le linee guida del 2006 sono state un riferimento importante ma, a distanza di quasi dieci anni, è necessaria una riconsiderazione della realtà del mondo dei migranti, che si configura oggi assai complessa sia numericamente che per varietà di provenienza e di culture, sempre nell'ottica di una via interculturale all'integrazione. Sono poi intervenute novità normative, nuove esigenze e richieste di indirizzo provenienti da quanti lavorano nella scuola, e che derivano soprattutto dalle nostre scuole che hanno disegnato il modello italiano di integrazione in questi anni.

Le linee guida rappresentano uno strumento di lavoro per dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, operatori delle associazioni, a cui spetta il compito di individuare le modalità con le quali affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che lo studente di origine straniera può costituire un'occasione per ripensare e rinnovare l'azione didattica a vantaggio di tutti, un'occasione di cambiamento per tutta la scuola.

(MIUR, febbraio 2014)

Un costante dialogo tra i docenti e le famiglie immigrate è un elemento determinante per agevolare l'integrazione dei bambini stranieri a scuola. Il dialogo tra docenti e genitori è ancora più necessario nel caso di famiglie immigrate, in quanto il supporto degli insegnanti può aiutare i bambini stranieri e i loro genitori a sentirsi maggiormente integrati nel sistema italiano. Quando un docente si trova di fronte famiglie provenienti da paesi diversi e portatrici di altre culture il dialogo può risultare più complicato, dar luogo a malintesi e, in casi estremi, sfociare in una incomunicabilità tra le parti. Tante sono, infatti le varia-

bili da prendere in considerazione per evitare i rischi di fraintendimento e, al contrario, per portare avanti uno scambio costruttivo tra docenti e genitori di bambini immigrati.

Lo scambio tra insegnanti e famiglie straniere viene spesso coadiuvato dall'importante attività del mediatore culturale. Questa figura riveste un ruolo chiave nel processo d'integrazione degli stranieri in Italia; in ambito scolastico si pone quale utile anello di collegamento tra i genitori immigrati (che spesso non conoscono a sufficienza l'italiano) e gli insegnanti. Il mediatore, infatti, non è chiamato solo a lavorare come interprete o traduttore delle comunicazioni e della modulistica scolastica, ma anche ad assistere i docenti che hanno difficoltà nell'integrazione con alunni che non parlano la nostra lingua o che presentano problematiche relazionali, nonché ad agevolare il dialogo tra scuola e famiglia.

Uno dei fattori da esaminare, per esempio, è se i genitori sono entrambi stranieri; oppure se uno di loro è italiano. Inoltre, è importante considerare il luogo di nascita del figlio (se nel Paese d'origine o in Italia) e se il suo processo di scolarizzazione sia già iniziato in patria oppure direttamente nel nostro Paese. Prendendo in considerazione il nucleo familiare dell'alunno invece, è utile conoscere il suo contesto di provenienza (urbano o rurale), il grado di scolarizzazione dei genitori, nonché la loro situazione giuridica e lavorativa in Italia.

Queste sono solo alcune variabili che chi opera nel sistema educativo, docenti in primo luogo, dovrebbe costantemente tener presente quando si trova di fronte ad un alunno straniero e alla sua famiglia.

Riprendendo il pensiero di Graziella Favaro, pedagoga ed esperta di intercultura, si potrebbe concludere affermando che Tre sembrano essere le parole chiave e le attenzioni pedagogiche da promuovere per far sì che l'inserimento dei bambini e dei ragazzi venuti da lontano rappresenti il primo passo per l'integrazione e lo scambio culturale:

- l'accoglienza, tanto del singolo alunno quanto della famiglia immigrata;
- l'attenzione allo sviluppo linguistico, per favorire l'apprendimento della seconda lingua (L2)*, ponendola al centro dell'azione didattica;
- l'approccio interculturale, attento alle differenze e alla relazione con l'altro, per promuovere il confronto, la scoperta e lo scambio fra storie e culture.

(L2)* - la sigla "L2" può essere usata in accostamento ai nomi delle diverse lingue per indicare che una determinata lingua viene insegnata o appresa quale lingua seconda ad esempio "italiano L2".

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Paola Tamburrini Rizzi

La scuola è un luogo dove la formazione della persona è posta al centro di ogni azione educativa sia con riferimento all'art. 33 della Costituzione che sancisce il diritto all'istruzione sia per il doveroso rispetto dei bisogni e della dignità di ciascuno. In questo percorso un posto importante è quello riservato alla famiglia con la quale è necessario costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione educativa, culturale e sociale. È compito della scuola e delle famiglie rendere questo rapporto sereno e costruttivo per il benessere di adulti e ragazzi. La collaborazione si realizza essenzialmente attraverso una costante e serena comunicazione tra docenti e famiglia pur nel rispetto della reciproca autonomia.

La collaborazione tra scuola e famiglia è alla base del rapporto formativo per:

- Favorire la crescita dei propri figli.
- Favorire un clima sereno e l'aggregazione tra i genitori.
- Seguire il lavoro svolto dal proprio figlio/a per entrare in comunicazione costruttiva e far sentire la propria presenza e partecipazione.
- Approfondire e chiarire eventuali reazioni emotive e disagi dei propri figli con i genitori e con gli insegnanti.
- Coinvolgere i genitori in attività di volontariato interne e/o esterne alle scuole.

La crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola ha avuto in questi ultimi anni un riconoscimento giuridico e sociale. La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere, infatti pone la scuola nella urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con la famiglia. Sappiamo inoltre che realizzando una sinergia scuola- famiglia abbiamo maggiori possibilità di contrastare l'abbandono, la dispersione, l'apatia ed il disinteresse per la scuola.

La scuola deve rafforzare i canali di comunicazione con la famiglia, deve saper ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare promuovendo una cultura capace di proporre valori positivi.

Tenuto conto inoltre, che una delle emergenze della società attuale è fornire ai giovani una guida nella interpretazione e comprensione dei messaggi dei media, la costruzione di una sinergia scuola- famiglia diventa imprescindibile. È necessario pensare e organizzare momenti significativi, anche al di fuori del tempo scuola, che siano occasioni per vivere insieme esperienze di conoscenza e di crescita con i propri figli. Ambiente, arte, cultura e sport, sembrano occasioni da cui partire in collaborazione con gli enti e le associazioni che operano in questi ambiti.

SCUOLA E FAMIGLIA. IL CONTRIBUTO DEI LIONS

Antonino Ruggiano

Per noi Lions, protagonisti nel mondo di centinaia di programmi a favore dei giovani, uno degli aspetti più interessanti da approfondire è proprio quello della collaborazione tra scuola e famiglia e della formazione giovanile.

D'altro canto, capire e studiare il fenomeno rappresenta la migliore delle basi di partenza per dare concreta attuazione al nostro ruolo di soggetti capaci di esplicitare sussidiarietà, nei confronti delle istituzioni.

In tal senso, la prima, fondamentale riflessione che dobbiamo fare è quella sulla condizione in cui, per la prima volta nella storia, si trovano i nostri giovani. Una condizione che li vedrà costretti a sostenere il crescente "carico economico" della popolazione inattiva, a causa del clamoroso squilibrio demografico di cui è protagonista la nostra società.

Gli ultimi dati statistici vedono, nel nostro Paese, il 14, 1 per cento della popolazione con età inferiore ai 14 anni e il 22,9 per cento tra i 15 ed i 34 anni. Complessivamente, quindi, fino ai 34 anni e dunque ben oltre l'età adulta, abbiamo soltanto il 35 per cento della popolazione.

Il dato di raffronto è ancora più manifestamente drammatico, se solo si pensa che per ogni 100 ragazzi sotto i 14 anni si contano oltre 144 anziani oltre i 65. Le previsioni, peraltro, descrivono un fenomeno che è destinato soltanto ad aggravarsi nei prossimi cinquanta anni.

Va da sé, quindi, che alla luce del basso tasso di fecondità e del contestuale incremento della speranza di vita media, i nostri ragazzi si troveranno ad affrontare un "carico economico" sempre più difficilmente sostenibile. È chiaro, infatti, che una società basata su poche persone attive, cioè in grado di produrre reddito e ricchezza, e molte, al contrario, passive, cioè consumatori di ricchezza e di reddito, sia difficilmente sostenibile.

Questo il quadro di riferimento da cui far partire le nostre riflessioni ed i nostri ragionamenti.

Quali sono gli strumenti e gli obiettivi a disposizione delle nostre famiglie per affrontare questa sfida?

Con quali mezzi il nostro sistema formativo ed educativo si deve preparare per formare la società di domani?

Appare evidente che l'obiettivo fondamentale deve essere quello di costruire la società del futuro, garantendo la effettività delle pari condizioni di partenza e, contestualmente, un sistema formativo che sia in grado di contribuire alle opportunità di crescita della società, affinché siano poste le condizioni per far sì che ci sia più fiducia nel futuro e una maggiore predisposizione alla procreazione dei figli.

Soltanto nuove generazioni che siano in grado di essere il sostegno concreto di una moltitudine di persone inattive potranno garantirci un futuro, sicché ci sarebbe assoluta necessità di politiche di supporto per i giovani e le famiglie.

Nella situazione attuale, invece, sembra quasi che affrontare la affascinante e naturale strada della procreazione sia un fattore primario di povertà, in particolare quando questi sono ancora nella minore età.

Anche in questo caso, esaminare i numeri statistici non ci è di grande conforto. L'incidenza di povertà, infatti, relativa alle famiglie con minori è pari al 15 per cento, superiore alla media di due punti percentuali e sale al 25,6 per cento in presenza di tre minori o più, raggiungendo addirittura il 36,7 per cento nel caso in cui questa stessa tipologia di famiglie risieda nel Mezzogiorno.

A ciò si aggiunga che la gravissima situazione sopra descritta non soltanto non appare destinata al capovolgimento, ma anzi va, via via, aggravandosi con il passare del tempo.

La condizione di povertà comporta conseguenze gravissime, che a volte impediscono anche le spese più basilari, dove diventa difficile garantire ai propri figli il frequentare centri sportivi, palestre o piscine, che costituiscono elementi fondamentali della formazione dei giovani.

D'altro canto, è proprio la famiglia ad assumere il ruolo fondamentale nel processo di formazione dei giovani.

Proprio per questi motivi, l'esigenza di un sistema formativo che funzioni e che contribuisca ad eliminare le condizioni di disparità e di povertà rappresenta una esigenza irrinunciabile.

Come è noto, l'intero nostro sistema di istruzione e formazione è fondato sul principio sancito dall'articolo 33, secondo comma della Carta Costituzionale.

Nella norma citata, si legge a chiare lettere che La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Appare manifestamente evidente che l'intero sistema si basa sulla centralità della organizzazione statale, che, appunto, detta le norme ed i programmi sulla intera istruzione del Paese, anche se, all'interno di questo sistema, la scuola privata (facente piena parte del servizio pubblico) ha un suo ruolo determinante.

Si tratta, tuttavia, di comprendere se alle intenzioni dei nostri Padri costituenti, abbiano fatto seguito, nella applicazione concreta, fatti conseguenti.

In altre parole se il sistema che è stato ideato sia in grado di assicurare alla società ed alle famiglie gli strumenti per costruire le nuove generazioni.

Questo tipo di analisi risulta fondamentale per associazioni come i Lions, perché da questo tipo di esame, possono nascere gli spunti per eventuali nostri interventi, che siano di ausilio alla società.

In tal senso, dobbiamo purtroppo prendere atto di come vi siano evidenti deficit di sistema, che, di fatto, impediscono la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, soprattutto se ci si confronta con gli altri Paesi europei.

Ed infatti, se dopo la introduzione del ciclo di dieci anni di scuola dell'obbligo, è aumentata la scolarizzazione di base, siamo ancora lontani dalle medie europee del raggiungimento del diploma di scuola superiore, non raggiungendo nemmeno l'obiettivo minimo fissato dalla Convenzione di Lisbona, che era stato fissato per il 2010 all'85%, con punte di vero disagio per il nostro Mezzogiorno.

Continua, poi, ad essere presente un pericolosissimo fenomeno di abbandono del percorso di istruzione.

Ancora una volta, purtroppo, c'è un fil rouge che lega i fenomeni negativi del percorso formativo.

C'è un rapporto di proporzionalità diretta tra scolarizzazione, mantenimento del ciclo degli studi, raggiungimento del diploma e condizioni economico sociali.

In altre parole, migliore è la condizione di reddito della famiglia di provenienza, maggiori sono le possibilità che il figlio si realizzi negli studi.

Il fenomeno si acuisce se si prende in esame il percorso universitario.

Questa è una vera e propria sconfitta della società e, per quanto ci compete, delle associazioni di servizio che devono lavorare ancora molto su questi obiettivi.

Anche perché, a fronte di una parte della popolazione giovanile che è in difficoltà nel percorso di formazione e di studio, c'è, in Italia, una grandissima percentuale (tra le più alte d'Europa) di ragazzi che sono addirittura del tutto fuori dal circuito formazione - lavoro.

Questo fenomeno viene definito Neet, ossia Not in education, employment or training e se si trasforma in uno stato di inattività prolungato rischia di trasformarsi in una condizione permanente, soprattutto in un momento di così forte contrazione della domanda di lavoro.

Nella situazione data, è comprensibile come non solo non si attenui, ma anzi sia in aumento, il fenomeno di giovani che rimangono a casa con i genitori fino a ben oltre l'età adulta.

Se è pur vero che, tradizionalmente, il supporto della famiglia di origine è sempre stato uno dei principali ammortizzatori sociali per le giovani generazioni e l'uscita precoce dalla famiglia non si presenta come paradigma culturale vincolante, attualmente il fenomeno si è acuito per la obiettiva difficoltà di impiego. Analizzata la situazione e lo stato dell'arte, appare evidente come l'intervenire sul miglioramento della formazione scolastica sia una delle priorità che ci dobbiamo prefiggere, a cominciare dal migliorare la partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze.

Il corretto interagire tra scuola e realtà familiare rappresenta, infatti, un punto di forza necessario per concedere ai ragazzi la migliore opportunità di sviluppo armonico e sereno, tanto più che l'educazione e l'istruzione rappresentano in primo luogo un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità.

Ed invero, il fondamentale obiettivo della scuola, volto a formare nei ragazzi non solo un patrimonio di conoscenze, ma a farne uomini in senso completo, ha indubbiamente maggiore solidità ed efficacia, laddove sia sostenuto dalla collaborazione con i genitori.

È, d'altro canto, accertato come, realizzando un serio partenariato scuola - famiglia, si abbiano i migliori risultati nel contrasto dell'abbandono, della dispersione, dell'apatia e del disinteresse per la scuola. Sicché, la promozione ed il sostegno della collaborazione scuola genitori è necessaria dunque, anche per la prevenzione del disagio giovanile.

La scuola deve rafforzare i canali di comunicazione interpersonali e, con la famiglia, deve saper ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare promuovendo una cultura capace di proporre valori positivi.

Tenuto conto inoltre, che una delle emergenze della società attuale è fornire ai ragazzi una guida nella interpretazione e comprensione dei messaggi dei media, la costruzione di una sinergia scuola- famiglia diventa imprescindibile.

Le scuole che condivideranno una serie di valori con le famiglie avranno maggiori chances di riuscita nella propria mission.

Accertato quindi che i migliori risultati scolastici riguardo all'interesse, alla partecipazione, al non abbandono si ottengono laddove esiste un rapporto sinergico scuola-famiglia, la scuola è chiamata a progettare interventi mirati sui genitori.

In questo spirito, anche a livello istituzionale, la Scuola e la famiglia hanno rivisto i loro rapporti, rispetto al passato, per andare incontro alle trasformazioni sociali di questi ultimi decenni che hanno visto cambiare queste stesse istituzioni.

La riforma della scuola, entrata in vigore in Italia nel 2003, ha portato in primo piano il ruolo delle famiglie nell'iter scolastico dei propri figli, prevedendo all'articolo 1 una vera e propria cooperazione tra scuola e famiglia.

Per fare ciò, tuttavia, è necessario porre attenzione a come si sia modificato, nel corso degli anni, l'istituto familiare, subendo una lenta evoluzione.

La riforma della scuola, in questo senso, ha avuto l'effetto di inserirsi nel processo di cambiamento storico della famiglia, modificando le dinamiche di interazione fra i luoghi dedicati alla formazione e la famiglia, proponendo nuove tipologie di integrazione tra questi due universi e cercando di aprire un ruolo più centrale alla stessa all'interno dell'iter scolastico.

La legge 53, approvata nel 2003, evidenzia uno spostamento dell'asse culturale: da scuola che offriva la stessa formazione a tutti a scuola che modella la sua offerta sul singolo.

Per ottenere questo risultato da parte dell'insegnante appare necessario che quest'ultimo abbia la possibilità di confrontarsi con i genitori.

È così, tra insegnanti e famiglia deve svilupparsi una forma di unione, che consenta ad entrambi di conoscere i percorsi a scuola e a casa dei ragazzi, tanto da poter costruire insieme il loro futuro.

La interazione tra due sistemi molto complessi e influenti, tuttavia, presenta anche dei rischi e delle difficoltà, perché ognuno dei due sistemi ha le proprie regole, le proprie priorità e le proprie *riserve*.

L'atteggiamento, a volte intrusivo, tanto delle famiglie quanto degli insegnanti rischia di portare, gli uni e gli altri, a percepire una riduzione del loro campo d'azione.

Ma, solamente se questo rapporto funziona, si avrà la concreta possibilità di contribuire alla positiva crescita dei ragazzi e a superare i problemi formativi che, come abbiamo visto, troppo spesso frenano la crescita degli stessi.

Conclusivamente, ne esce un quadro articolato e complesso, nel quale appare evidente come, nel nostro Paese, troppo spesso i ragazzi non siano pronti alle nuove sfide e ai sempre maggiori livelli di competizione presenti nella società, anche se proprio dalla riuscita della loro formazione dipenderà il nostro futuro e quello della nostra società.

Purtroppo, dai dati in nostro possesso, non sempre il sistema formativo riesce a

garantire un equo accesso delle diverse fasce di popolazione ai percorsi di studio più alti e qualificanti, anzi, troppo spesso il nostro sistema alimenta la disuguaglianza e riduce il dinamismo sociale.

Oltre a ciò, si consideri che l'Italia sconta il deficit di una popolazione tra le più vecchie dal punto di vista demografico, e, oltre a dover affrontare, nel medio e breve periodo, la sostenibilità economica degli anziani, soffre della ritardata conquista da parte dei giovani di una vera autonomia, tanto che l'età femminile e maschile nella quale si raggiunge il matrimonio e la nascita del primo figlio sono tra le più alte nel mondo occidentale.

Per superare questi problemi, il solo intervento pubblico non è sufficiente.

È, invece, urgente che il sistema e la rete dei soggetti che operano in ragione di sussidiarietà orizzontale, aiuti a superare i problemi che sono stati evidenziati.

In questo senso, la azione del Lions può risultare decisiva.

Da sempre, la nostra Associazione propone una serie coordinata di interventi, a livello nazionale ed internazionale, in favore del sistema educativo e scolastico, quali il *Lions Quest*, il *Poster per la Pace*, il *Progetto Martina*, il *Progetto Previene Giocando* e il *Lifability Award*, tanto da essere, proprio quest'anno, una delle protagoniste del Progetto Scuola all'EXPO 2015.

Sviluppare questo impegno, continuare ad essere protagonisti attivi della crescita del nostro sistema educativo deve essere una missione a cui non possiamo sottrarci.

FAMIGLIA, FAMIGLIA DI FATTO E NUOVI ORIZZONTI DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN AMBITO FAMILIARE ALLA LUCE DEI PRINCIPI DELLA CEDU E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU

Raffaello Agea

1) Una premessa: il sistema delle fonti ed il ruolo della CEDU nel nostro ordinamento

A volte i giuristi affrontano malvolentieri la domanda “che cosa è il diritto”, soprattutto quando sia posta da coloro che hanno poca dimestichezza con la materia e che per avventura interroghino i primi alla ricerca di risposte certe ed intangibili su ciò che il diritto possa essere o possa *tout court*. E forse, ci si perdona il gioco di parole, la domanda non solo è malposta, ma riposa su una concezione “illuminista”, ancorata ad un diritto onnipotente, capace di regolare tutte le situazioni concrete della vita, dotato di un coefficiente di astrattezza che lo dovrebbe rendere immune da qualsiasi vicenda umana.

La storia, però, ci ha insegnato che così non è, e che proprio in una società complessa come quella nella quale oggi viviamo, ridurre ad unità fenomeni che sono tutt'altro che unitari, risulta essere un'operazione molto complessa e per certi aspetti pericolosa.

È stato così che, proprio tra i giuristi, si è cominciato a parlare di “diritto vivente”, non tanto per contrapporlo a quello che “staticamente” è consacrato nei testi di legge, bensì per sottolineare la portata adeguatrice dell'opera dell'interprete rispetto a quei fenomeni che sarebbe impossibile ricondurre ad astratta previsione.

Tuttavia, proprio perché si tratta di un'operazione di adeguamento a quelle che sono le multiformi esigenze di tutela della collettività, dei diritti del singolo e delle istituzioni, il percorso logico non può certo prescindere dalla legge in genere, cioè da quelle che sono definite le fonti del diritto.

Ma che cosa sono le fonti del diritto?

Le fonti del diritto sono tutti quei documenti (in questo caso si parla di fonti-atto) o quei comportamenti (definiti anche fonti-fatto) accreditati della capacità di produrre regole vincolanti, la cui inosservanza produce effetti sanzionatori; regole che in genere possono essere fatte valere, direttamente o indirettamente, davanti ad un giudice.

A questo punto non si potrà fare a meno di osservare come coloro che nel nostro paese si siano avvicinati a studi giuridici in epoche non recentissime, ricorderanno che, per lo meno a livello di manuale, la cd. gerarchia delle fonti - per i non addetti ai lavori, semplificando al massimo, una classificazione piramidale delle norme in virtù della quale la norma di rango inferiore non può porsi in contrasto con quella di rango superiore - fosse abbastanza rigida.

Si partiva infatti dal testo fondamentale, la Costituzione, per passare poi a tutte le fonti subordinate, dalle leggi ordinarie a discendere verso le fonti secondarie: una classificazione appunto rigida, che tutt'ora mantiene la sua validità, ma che deve essere interpolata con il concetto di diritto vivente che si è sommaria-

mente tentato di delineare.

L'epoca non recentissima di coloro che hanno calcato le aule delle facoltà di giurisprudenza ed in certa misura quelle della scuola media superiore, nonostante la rigidità della gerarchia della quale si è detto, ha però conosciuto una stagione di grande fermento e di grande produzione della nostra Corte Costituzionale, che sia per mezzo delle pronunce di incostituzionalità, ma anche con le sentenze che vengono definite "interpretative di rigetto", ha cercato di intercettare le mutevoli esigenze di una società in divenire, adeguando questo o quel principio costituzionale ad una società dalle altrettanto mutate esigenze, oltre che all'affacciarsi del multiculturalismo e della multi-etnia, senza peraltro snaturare la portata di quei principi costituzionali.

Principi costituzionali che, seppur frutto di una logica di sostanziale compromesso nella difficile stagione del dopoguerra, mantengono la loro vitalità ed attualità proprio grazie all'opera adeguatrice del diritto vivente e che, diversamente, sarebbero relegati all'interno di una torre d'avorio lontana dalle esigenze e dalle legittime aspirazioni della collettività e dei cittadini in genere.

Tuttavia in quell'epoca anche il diritto vivente conosceva a malapena le fonti sovranazionali che, ci si perdoni ancora la licenza, per certi versi hanno "squadrato" la nostra gerarchia delle fonti.

I nostri giudici, a tutti i livelli, hanno infatti dovuto cominciare a fare i conti con una fonte sovranazionale che, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 117 della Costituzione, è diventata fonte del diritto a tutti gli effetti: la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia il con la Legge n. 848 del 4 agosto 1955.

E la portata della CEDU, come si avrà modo di vedere, dapprima relegata in ambito tutto sommato limitato, è diventata di fondamentale importanza per mezzo delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avente sede a Strasburgo, chiamata oggi a giudicare anche sui ricorsi dei singoli cittadini nel caso di violazione dei suoi principi, con conseguente condanna dello Stato membro che se ne sia reso responsabile ad adeguare le norme interne secondo le sue specifiche previsioni, oltre che all'indennizzo dei danni eventualmente subiti.

Dunque, siccome all'interno dell'ordinamento italiano chi applica il diritto (non solo i giudici) è tenuto a fornire un'interpretazione delle norme interne conforme ai principi della CEDU così come elaborati dalla Corte di Strasburgo, a quegli studenti delle epoche non recentissime più volte ricordate è caduto un altro mito: quello del giudicato. Oggi, infatti, seppur con alcuni correttivi, non c'è più sentenza definitiva emessa all'esito dell'esperimento di tutti i gradi di giudizio, che ove malauguratamente avesse disapplicato i principi della CEDU o abbia interpretato il diritto interno in modo non conforme alla stessa CEDU, possa reggere al vaglio della Corte EDU.

Come era facile aspettarsi, anche il tema della famiglia, cui la CEDU dedica alcune significative norme, è stato ampiamente coinvolto da questo nuovo fenomeno, che arditamente qualcuno ha definito "super-costituzionale".

2) La famiglia nella Costituzione

Prima di analizzare l'impatto della CEDU sulla famiglia, sia essa fondata sul matrimonio, o dipendente da legami di fatto, proprio per non disorientare il lettore, al quale a prima vista potrebbe apparire che i principi convenzionali, come detto, potrebbero in un certo senso essere considerati quasi una "supercostituzione", non sarà inopportuna una breve rassegna delle norme della nostra Costituzione che hanno avuto modo di prendere in considerazione la famiglia. Innanzi tutto l'art. 29, che negli anni è stato oggetto di numerose interpretazioni e che così recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Balzano quindi evidenti due profili: che la famiglia è una società naturale; che a questa, in quanto tale, la Repubblica riconosce diritti.

Dunque, proprio perché alle istituzioni è imposto di riconoscere i "diritti" della famiglia, questa non è solo quella "società naturale fondata sul matrimonio", ma è espressione dell'autonomia sociale rispetto al potere dello Stato.

La conferma del fatto che lo Stato tuteli la famiglia in quanto espressione di autonomia sociale, è data dalla formulazione dell'art. 2 della Costituzione, secondo il quale: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

La famiglia è pertanto riconosciuta come una di quelle formazioni sociali attraverso le quali si esplica la personalità umana; ma la definizione "società" naturale, come d'altra parte risulta dagli stessi lavori preparatori dell'assemblea costituente, non affonda le sue radici nell'ambito di concezioni giusnaturalistiche, bensì sul presupposto che l'istituzione familiare, come da taluni sottolineato, sia "pre-giuridica", cioè esista a prescindere ed ancor prima di interventi legislativi. Ma, ai fini che qui interessano, il punto di maggior interesse è costituito dal riferimento al matrimonio contenuto nell'art. 29 della Costituzione, quale istituto sul quale si fonda la società naturale "famiglia".

Il problema è quindi stabilire se ad essere oggetto di tutela sia solo la famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, se la norma escluda dalla tutela le famiglie fondate su una unione diversa dal matrimonio e, in ultima analisi, se tuteli anche le convivenze *more uxorio*.

Il primo dei suddetti problemi, nonostante in altre costituzioni coeve a quella italiana sia previsto espressamente che le uniche unioni ad essere tutelate siano quelle tra persone di sesso diverso, è in realtà un falso problema: ciò perché per i nostri Costituenti era un fatto del tutto naturale che il matrimonio fosse possibile soltanto tra persone di sesso diverso.

Il vero nodo gordiano è invece rappresentato dall'espressione "naturale" che compare nella norma costituzionale, dato che il termine è di fatto l'unico limite che la norma stessa pone al riconoscimento della famiglia come società fondata sul matrimonio.

Come detto, escluso il riferimento a concezioni giusnaturalistiche, in realtà non tutti sono d'accordo nel ritenere che il termine "naturale" vada inteso come un dato "pre-giuridico", che la Costituzione dunque si limita a riconoscere.

Secondo altri, infatti, la famiglia è un dato sociologico, che la Costituzione

giammai potrebbe creare come modello astratto, ma che si limita a solo a tutelare; ed una società complessa e articolata può presentare diversi modelli di famiglia.

Non è questa la sede per esaminare gli aspetti di teorie ed impostazioni che potrebbero essere definite sociologiche, ma un'altra domanda sorge spontanea: l'art. 29 più volte ricordato esclude dalla tutela unioni fondate su vincoli diversi dal matrimonio?

Certo, l'art. 29 riconosce solennemente la famiglia fondata sul matrimonio, ma non vieta certamente di riconoscerne altre.

L'art. 29, quindi, non è una norma che escluda unioni diverse dal matrimonio e dire che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non significa certo dire che la Repubblica riconosca soltanto questa famiglia, anche se significa certo affermare che i Costituenti considerarono con una certa enfasi il matrimonio quale "motore" della famiglia.

E come si è visto all'art. 2 la nostra Costituzione impone un'ampia tutela delle formazioni sociali, ivi compresa la famiglia non fondata sul matrimonio.

Il quadro è poi completato dall'art. 3, contenente il divieto di discriminare sulla base (anche) di "condizioni personali".

Conseguentemente, i rapporti familiari non fondati sul matrimonio acquistano una rilevanza giuridica sotto vari aspetti: nei rapporti personali fra i conviventi, nei rapporti fra genitori e figli, nei rapporti con i terzi.

3) La famiglia come rapporto "di fatto"; uno sguardo ad alcune sentenze

La convivenza senza matrimonio, ossia di persone che, pur non essendo sposate (o essendosi lasciate alle spalle un matrimonio), vivono *more uxorio* (dal latino *mos*, che significa usanza, costume, e *uxor*, che significa moglie), cioè come se fossero marito e moglie senza esserlo per il diritto, costituisce un fenomeno sociale in costante aumento.

Sulla scorta dei dati ISTAT (anno 2009) il fenomeno interessa il 5,9% delle famiglie (circa 897.000), ma non è ancora disciplinato dal diritto, anche se diverse amministrazioni locali, ma soprattutto la giurisprudenza, si sono da tempo mosse nella direzione di un sia pur limitato riconoscimento e di conseguente tutela di questa diffusa realtà. Già nel 1993, ad esempio, per la prima volta in Italia, il Comune di Empoli aveva istituito il registro delle convivenze, nel quale avrebbero dovuto essere inserite anche le coppie di conviventi appartenenti allo stesso sesso, ma la delibera fu annullata dal CORECO (l'organo di controllo sugli atti dei Comuni, poi soppresso).

Il tentativo di dare una cornice giuridica di tipo formale alle unioni di fatto è stato recentemente ripreso da diverse parti sociali e politiche, che hanno caldeggiato l'introduzione di nuovi istituti giuridici: fra questi il PACS (Patto Civile di Solidarietà), una di via di mezzo fra il matrimonio e la coppia di fatto, e il DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente CONviventi), finalizzato al riconoscimento di alcuni diritti e doveri derivanti dai rapporti di convivenza.

Queste istanze, però, ancorché approdate in parlamento (sono almeno otto le proposte di legge presentate complessivamente da circa 100 parlamentari) non sono ancora sfociate in legge dello stato, ma vale la pena dare qualche accenno

dei tratti comuni più significativi dei relativi testi: l'istituzione, presso ogni Comune, del registro delle unioni civili; la possibilità, per le "parti dell'unione civile" (è questa la denominazione che potrebbe essere introdotta), di stipulare una convenzione per regolare gli aspetti patrimoniali e di chiedere l'adozione o l'affidamento di minori; la successione nel contratto di locazione e nel diritto di abitazione; l'equiparazione del convivente al coniuge ai fini dell'assistenza sanitaria e penitenziaria, della successione legittima e della pensione di reversibilità; il riconoscimento del diritto agli alimenti.

Alcune forme di tutela a favore dei conviventi *more uxorio*, sono state però introdotte dalla giurisprudenza. Ad esempio è stato riconosciuto il diritto a costituire l'usufrutto di un immobile tra due conviventi *more uxorio* senza corrispettivo (Tribunale di Savona, sentenza del 07/03/2001).

Il genitore extracomunitario di un minore che risieda legalmente in Italia con l'altro genitore, ha il diritto di ricongiungersi ad essi nel nostro Paese anche se padre e madre non sono sposati, a condizione che possa godere di normali condizioni di vita (Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 26/6/1997).

La situazione di conflittualità tra conviventi *more uxorio*, qualora pregiudizievole per i figli minori, oltre che all'affidamento di questi ultimi in favore di uno dei genitori, può portare a sancire in favore di quest'ultimo il godimento esclusivo dell'abitazione familiare di cui è coinquilino, con conseguente allontanamento dell'altro genitore tenuto a provvedere al mantenimento dei figli e, per la metà, alle spese relative alla locazione di detta abitazione (Trib. minorenni Bari, 11/06/1982).

Ma questo non significa che le unioni di fatto, ancorché oggetto di tutela e di riconoscimento a livello costituzionale, siano in tutto e per tutto identiche alla famiglia fondata sul matrimonio.

Sul punto è intervenuta più volte la Corte Costituzionale, che pur prendendo atto della trasformazione della coscienza e dei costumi sociali e pur riconoscendo con incisività la necessità di tutela delle unioni di fatto, non autorizza una visione unificante, secondo la quale dette unioni rivestirebbero connotazioni e caratteri del tutto identici a quelli nascenti dal matrimonio (Corte Costituzionale, sentenze n. 8/1996 e n. 140/2009).

D'altronde la Corte Costituzionale, nella maggior parte dei casi nei quali la famiglia di fatto è venuta alla sua attenzione, ha avuto modo di esaminare casi nei quali la convivenza *more uxorio* aveva tratti fortemente comuni rispetto al vincolo matrimoniale, tanto da renderne necessario un trattamento sostanzialmente omogeneo.

In definitiva, quindi, la Consulta ha ribadito come il rapporto di convivenza assuma certamente rilevo costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali garantita dall'art. 2, piuttosto che in virtù delle previsioni contenute nell'art. 29 della Costituzione.

4) La CEDU e l'impatto dei suoi principi sul diritto interno

Prima ancora di passare in rassegna le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prendono in considerazione la famiglia, sembra opportuna una breve premessa sulle

origini della Convenzione stessa e sull'importante ruolo di controllo svolto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il Consiglio d'Europa nasce nel 1949 come organizzazione internazionale a portata regionale europea composta da quarantasei paesi, che si pone l'obiettivo di realizzare una più stretta unione fra i Paesi europei, incardinata sui valori spirituali e morali che costituiscono il patrimonio comune dei loro popoli e che sono all'origine dei principi di libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo. Nell'ambito del Consiglio d'Europa vengono stipulate fra i Paesi membri più Convenzioni, fra cui, appunto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comunemente detta anche CEDU.

Con la loro adesione alla CEDU, gli Stati firmatari hanno da un lato assicurato "ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione" un ampio catalogo di diritti e di libertà ed hanno altresì istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo, cui compete la specifica funzione di "assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli".

Tralasciando gli aspetti tecnico-giuridici che certamente esulano dai fini della presente trattazione, la Convenzione ha in pratica istituito un livello di giurisdizione sovranazionale posto a tutela dei diritti e delle libertà dell'individuo, anche e soprattutto nei confronti dello Stato. E ciò è tanto più vero da quando, con una modifica dei protocolli aggiuntivi della Convenzione, si è reso possibile il ricorso alla giurisdizione della Corte di Strasburgo anche da parte dei singoli cittadini degli stati membri.

E nel caso in cui si accerti la violazione dei diritti fondamentali, le sentenze della Corte EDU possono spingersi fino a richiedere che lo Stato membro modifichi il proprio ordinamento giuridico, giacché è tenuto, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, a conformarsi alle decisioni della Corte stessa ed a trarne le dovute conseguenze.

5) Le norme della CEDU aventi ad oggetto la famiglia; alcuni casi

In realtà la CEDU non dedica alla famiglia uno spazio particolarmente significativo, quanto meno in termini di ampiezza delle norme.

Le disposizioni che fanno esplicito riferimento ai rapporti familiari sono le seguenti:

Art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - "Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Art. 12 CEDU - Diritto al matrimonio - "Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e formare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto".

Art. 14 CEDU - Divieto di discriminazione - “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.

Art. 2 del primo Protocollo CEDU - Diritto all’istruzione - “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

Art. 5 del settimo Protocollo CEDU - Eguaglianza tra i coniugi - “I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli”.

Anche al lettore profano di questioni propriamente giuridiche, apparirà subito di tutta evidenza come la Convenzione non contenga alcuna esplicita e chiara definizione di “famiglia”: il suo contenuto, pertanto, deve essere ricavato dalla lettura combinata delle surricordate disposizioni, principalmente dagli artt. 8 e 12.

L’art. 8, in particolare, considera la famiglia, non solo quella fondata sul matrimonio, entro una sfera squisitamente privata. “Rispetto per la famiglia e per la vita privata” significa innanzi tutto che la pubblica autorità si debba astenere dall’intervenire arbitrariamente nella vita degli individui e della famiglia.

Malgrado la sinteticità delle norme e nonostante la cornice del diritto alla “non ingerenza”, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e le pronunce della Commissione in materia di diritto di famiglia sono copiosissime, con ciò dimostrandosi come sia proprio sul terreno dei rapporti familiari che i singoli individui, con frequenza crescente, percepiscono il comportamento delle pubbliche autorità come ingiusto.

Giova, in proposito osservare che la Convenzione non tuteli la famiglia in quanto tale, ma le “relazioni familiari”, vale a dire i legami da essa derivanti. Ciò significa quindi che una relazione familiare derivante da un legame di sangue o di matrimonio riconosciuto dalla legge, non sia da sola sufficiente per l’attivazione di una protezione.

Nell’ottica della Corte di Strasburgo - diversamente rispetto al percorso seguito dalla nostra Corte Costituzionale, per la quale permane comunque il dato invalicabile di considerazione su di un piano diverso della famiglia di fatto rispetto a quella fondata sul matrimonio - sono dunque da provare ulteriormente la natura e la qualità delle “relazioni familiari”.

Ciò che veramente rileva nell’ottica della Corte di Strasburgo è verificare se esista “una questione di fatto dipendente dalla reale esistenza di legami personali stretti” (così, Alpa, Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia, in *Famiglia*, 2003, fasc. 2).

Così, proprio occupandosi della famiglia, la Corte EDU ha avuto modo di chia-

rire come tale nozione debba essere interpretata in senso estensivo, nell'ottica di una valorizzazione non solo della famiglia legittima, o di quella fondata sul matrimonio *sic et simpliciter*, ma anche della famiglia "naturale", chiarendo tra l'altro come il novero dei "familiari" debba essere considerato in modo ampio. Così, senza pretesa di tracciare linee di confine o demarcazioni nette, quello della "vita familiare" è un concetto che per la Corte di Strasburgo necessariamente comprende famiglie *de iure* e *de facto*.

Requisito indispensabile è l'esistenza di una relazione stretta, che crei "effettiva vita familiare".

È stato poi sottolineato come la disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 8 CEDU, non solo obblighi gli Stati membri a non ingerirsi, ma preveda anche obblighi positivi, consistenti nel porre in essere comportamenti volti a tutelare in concreto la vita privata e familiare delle persone soggette alla propria giurisdizione.

Ma, tornando al concetto di "vita familiare", mentre le unioni non eterosessuali hanno trovato un seppur limitato riconoscimento nell'ambito del concetto di "vita privata" pure contenuto nel più volte ricordato art. 8, ben più facile, invece, è stato far rientrare una coppia di fatto tra eterosessuali nel novero delle relazioni familiari. Questo perché la possibilità di procreazione, che rientra certamente tra le prerogative della "vita familiare", assimila la coppia di fatto stessa ad una coppia unita in matrimonio.

In definitiva, quindi, la preminente figura familiare che sembrerebbe emergere dalla Convenzione, è quella di una relazione eterosessuale che nasce dal legame legale del matrimonio o anche da una convivenza di fatto.

Nella "vita familiare", infatti, seppur meritevoli di tutela sotto l'aspetto della "vita privata", in passato non sono state comprese né le relazioni omosessuali (caso X. & Y. c. Inghilterra), né relazioni che coinvolgessero transessuali (casi Van Oosterwijck c. Belgio, Rees c. Inghilterra, Cossey c. Inghilterra).

Senonché la particolare attenzione della Corte di Strasburgo al mutamento dei costumi e delle esigenze a tutti i livelli, ha determinato un sensibile cambiamento dei principi affermati proprio avendosi riguardo alle coppie di fatto omosessuali. Recentemente, infatti, la legge greca sulla regolamentazione delle coppie di fatto, escludendo dal suo ambito le coppie omosessuali, ha subito la scure di Strasburgo sia sotto il profilo della violazione della "vita familiare", che della "sfera privata" (caso Vallianatos e altri c. Grecia, sentenza del 7 novembre 2013).

Quanto alle coppie di fatto *same-sex* è appena il caso di evidenziare come la Corte di Strasburgo fosse già stata investita dei casi di numerose persone che sostenevano di aver sofferto una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nella sfera della vita privata e familiare. Nel caso di specie, però, per la prima volta, la Corte ha avuto modo di statuire sulla compatibilità con la Convenzione di una normativa statale che, introducendo l'istituto dell'unione civile come forma di *partnership* alternativa al matrimonio, la escludeva espressamente per le coppie costituite da individui del medesimo sesso, affermando come la disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali si qualificasse come ingiustificata, poiché basata esclusivamente sul-

l'orientamento sessuale e, come tale, contraria alla CEDU.

Con la sentenza Vallianatos ed altri c. Grecia, la Corte EDU ha modo di precisare alcuni principi emersi nella sua giurisprudenza più recente, secondo cui la relazione di fatto tra *partner* omosessuali conviventi costituisce “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 CEDU.

In particolare, nel celebre caso Schalk e Kopf, in considerazione della rapida evoluzione sociale avvenuta negli ultimi anni in larga parte degli Stati membri della CEDU verso il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali ed alla luce delle norme del diritto dell’Unione europea che riflettono la tendenza ad includere le coppie omosessuali nella sfera della famiglia, per la prima volta la Corte aveva riconosciuto che «the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable *de facto* partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would» (Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Schalk e Kopf c. Austria).

Per di più nel caso Vallianatos la Corte non si limita ad affermare come le relazioni di coppia tra persone dello stesso sesso rientrino nella sfera della vita familiare, ma compie un ulteriore passo allorquando estende la nozione di “vita familiare” sino ad includervi anche le coppie omosessuali stabili, che tuttavia per motivi professionali o sociali non convivano: ciò perché l’assenza della coabitazione non priva le coppie in questione dell’elemento della stabilità, che risulta essere determinante per la loro inclusione nell’ambito della “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della CEDU.

Nel corso degli anni, infatti, sebbene i giudici di Strasburgo abbiano essenzialmente percepito la famiglia come nucleare o semplice unità familiare, si è parlato di vita familiare anche in presenza di una stretta relazione, come a testimoniano le sentenze Marckx c. Belgio, Price c. Inghilterra e Lawlor c. Inghilterra. Nei casi Kroon e Johnsto e altri c. Irlanda, la Corte ha poi affermato che: “la nozione di famiglia contemplata da tale articolo, non si limiti alle sole relazioni basate sul matrimonio, ma includa altri legami familiari *de facto* quando individui convivano al di fuori del matrimonio”.

6) L’attenzione della CEDU alle situazioni in divenire in relazione ai casi concreti.

Un auspicio finale.

La Corte di Strasburgo, fin dai suoi esordi ha esteso la nozione di vita familiare di cui all’art. 8 anche alla famiglia non legittima, che nel caso Marckx c. Belgio già citato, risalente al lontano 1979, era costituita da una madre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio. E così nel caso Keegan c. Irlanda (sentenza del 26 maggio 1994) ha affermato che la nozione di famiglia di cui all’art. 8 non è limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e può oltrepassare di fatto i legami familiari quando le parti convivano fuori dal matrimonio. Nella specie la legge irlandese sull’adozione negava al padre naturale, convivente di fatto con un’altra donna al momento della nascita del figlio, il diritto di prestare il proprio consenso all’affidamento del bambino da parte della madre.

Nel caso *Jaremowicz c. Polonia* (sentenza del 5 gennaio 2010) la Corte EDU sottolinea le affinità, ma soprattutto le differenze “strutturali” tra il diritto a contrarre matrimonio garantito dall’art. 12 CEDU ed il diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU. Nel caso dell’art. 12 CEDU, infatti, il controllo di conformità alla convenzione deve limitarsi alla verifica dell’arbitrarietà e mancanza di proporzionalità delle scelte operate dagli Stati in virtù del margine di apprezzamento che la Convenzione riserva loro in materia, mentre avendosi riguardo al concetto di vita familiare, torna in ballo la necessità che gli ordinamenti interni si adeguino ai principi convenzionali, anche per mezzo di azioni positive.

Nel caso *Moretti e Benedetti c. Italia* (sentenza del 27 aprile 2010), la Corte EDU ribadisce come l’art. 8, in presenza di vincoli di natura affettiva, trovi applicazione anche rispetto ai legami familiari di fatto. La questione riguardava una coppia che si era vista rigettare la domanda di adozione di un neonato che, non riconosciuto dalla madre, subito dopo la nascita era stato collocato provvisoriamente presso di loro. Occupandosi del caso, la Corte di Strasburgo ha infatti osservato come l’art. 8 sia applicabile anche nei confronti di coloro che, in quanto solo affidatari e quindi privi di potestà genitoriale sul bambino loro affidato: ciò perché tale disposizione, in presenza di concreti vincoli di natura affettiva, si applica anche ai legami familiari di fatto. La Corte, riconoscendo come la coppia che si doleva del rigetto della domanda di adozione avesse vissuto con il bambino delle tappe importanti nella vita di quest’ultimo (in particolare, tutti gli stadi di sviluppo nei primi 19 mesi) e come il bambino stesso apparisse ben integrato nella famiglia, ha ravvisato nel rigetto in questione e nel collocamento del minore presso un altro nucleo familiare una violazione dell’art. 8 della CEDU sotto l’aspetto della necessaria tutela dei vincoli di fatto comprovati da stabilità relazionale ed affettiva.

Certo, la produzione della Corte EDU potrebbe definirsi “inquinata” dalla non facile soluzione delle problematiche relative alle coppie omosessuali, sulle quali a tutt’oggi l’orientamento non è dotato di stabilità; mancanza di stabilità che in gran parte dipende dall’esame dei casi concreti e della legislazione nazionale che i giudici di Strasburgo sono chiamati a scrutinare.

Tuttavia, anche sulla scorta dell’esame dei casi che più precipuamente si sono occupati della famiglia come unione eterosessuale, un dato emerge chiaro: l’attenzione al caso concreto, alle esigenze e prerogative dei singoli cittadini che, seppur necessariamente nei limiti della legge, molte volte in ambito nazionale vengono sacrificati sull’altare di un diritto che è tutt’altro che “diritto vivente”. Dunque è tempo che il nostro legislatore, proprio sulla scorta dei principi e degli arresti cui è pervenuto il giudice sovranazionale di Strasburgo, metta seriamente mano alla regolamentazione di una materia che non può più attendere e che è fonte di continui rilevi e condanne proprio da parte della Corte EDU.

DAL CONTROLLO DELLA NATALITÀ ALLA FECONDAZIONE NELLE SUE VARIE FORME PROBLEMI MOLTO DELICATI DA AFFRONTARE

Bruno Ferraro

Il tema, da sempre, è estremamente delicato, oscillando fra il liberismo assoluto e la decisiva influenza del fattore religioso. Secondo la prima concezione spetta esclusivamente alla coppia di determinarsi, restando del tutto estranei elementi e condizionamenti derivanti dagli obiettivi dello Stato e dagli insegnamenti del credo di appartenenza. Secondo la seconda teoria, di chiara impronta ed ispirazione religiosa, la coppia si deve sessualmente strutturare in funzione di una procreazione non condizionata nè controllata.

Fini del matrimonio religioso sono la procreatio atque educatio proles (procreazione ed educazione dei figli), nonché il remedium concupiscentiae (rimedio contro la concupiscenza). Quanto questo insegnamento (o condizionamento per chi non lo accetta) sia ancora presente nella coscienza di molti cattolici lo ricavo anche dalla mia personale esperienza di magistrato, che mi ha portato non raramente al cospetto di coppie che si sono separate per il diverso modo di intendere il citato precetto. Non sono stati rari neppure i casi di soggetti (generalmente donne) che, pur non avanzando aspettative di ordine economico, si sono opposti al divorzio chiesto dal o dalla partner per essere in linea con le proprie convinzioni religiose, che vogliono un matrimonio unico ed indissolubile.

La difficoltà per i giovani di programmare il proprio futuro, l'affermarsi ed il diffondersi di concezioni edonistiche che mettono in primo piano la ricerca del piacere, la crisi economica, le carenze abitative, l'incertezza per il futuro, la penuria dei servizi sociali, concorrono tutti insieme a determinare una natalità particolarmente fiacca, tra le più basse del mondo. Una cosa mi sembra evidente: la cultura della vita e quella dell'accoglienza sono attestate su livelli molto bassi. Parallelamente, e starei per dire paradossalmente, procede di pari passo la tendenza a porre rimedio a problemi di infertilità della coppia attraverso il crescente ricorso agli istituti dell'adozione (in particolare quella internazionale) e della fecondazione (nella duplice forma della fecondazione omologa ed eterologa, l'una e l'altra con l'assistenza medica in strutture specializzate).

Non ritengo invece indicativa, in tale contesto, la radicalizzazione dei conflitti in sede di separazione e divorzio, poiché spesso la "guerra" per ottenere l'affidamento del figlio nasconde finalità di rivalsa e di vendetta nei confronti dell'altro coniuge.

L'attuale Pontefice, concedendo ai giornalisti una lunga intervista durante il volo di ritorno da una visita nel continente asiatico (19.1.2015), ha pronunciato espressioni che sembrano preludere ad una nuova "apertura". Queste le frasi più significative: "Paolo VI non è stato un antiquato, un chiuso. È stato un profeta che ci ha detto di guardarsi dal neo-malthusianesimo che era in arrivo. Io credo che il numero di tre figli per famiglia sia quello che gli esperti ritengono importante per mantenere la procreazione a livelli sostenibili. Sono per la pater-

nità responsabile e non approvo il concetto che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come i conigli”. Una rivoluzione culturale della Chiesa sul problema della natalità e della contraccezione? Preferisco dire, invece, che si tratta di una visione realista che spinge a scelte consapevoli abbandonando anacronistiche petizioni di principio che volevano il sesso solo in funzione procreativa. Resta naturalmente da stabilire con quali mezzi (solo naturali?) può perseguirsi l’obiettivo della natalità responsabile. Detto ciò, approfondisco il problema della fecondazione.

DAGLI EMBRIONI SCAMBIATI ALLO SCAMBIO DI COPPIA

Presso l’Ospedale Pertini di Roma, nel dicembre 2013 (ma il fatto è venuto alla luce nell’aprile 2014), gli embrioni di una coppia che aveva fatto ricorso alla fecondazione assistita (quindi omologa) sono stati impiantati nell’utero di una donna diversa, probabilmente a causa di uno scambio di persona da quasi omonimia. Di qui le proteste, culminate anche in una denuncia alla Procura di Roma, non potendo la coppia accettare di vivere “con l’idea o il sospetto che ci sono i nostri bambini in giro per l’Italia”. Di qui, nell’era della comunicazione, il racconto della propria vicenda a due giornali a tiratura nazionale.

Allo scambio di embrioni si può porre rimedio pratico in vari modi, senza che ne derivino complicate vertenze giudiziarie (esempio aborto spontaneo della donna fecondata come a Torino nel 2004, aborto richiesto dalla stessa coppia “beneficiata” che non vuole gli spermatozoi di un estraneo). In mancanza è facile prevedere il rischio di una causa risarcitoria promossa contro l’ospedale dalla coppia “danneggiata”, con il coinvolgimento, anche sotto il profilo penale, del personale medico ed ausiliario colpevole dello scambio. Esiste un precedente noto a Modena nel 1996 con condanna economicamente pesante del nosocomio cittadino.

La drammatica (per certi versi) vicenda dei due gemelli partoriti dalla coppia di genitori abruzzesi a seguito di uno scambio di embrioni induce a una serie di riflessioni nella prospettiva della fecondazione eterologa con cui presenta elementi di contiguità interpretativa. Lo stesso dicasi per il caso di due coppie, entrambe con un soggetto non fecondo, che hanno partorito in altra città italiana scambiandosi ovuli o spermatozoi.

Sia nell’una che nell’altra il seme appartiene a soggetto diverso da quello del marito delle donne partorienti. La differenza è data dal fatto che nello scambio di embrioni per primo citato non si configura un soggetto donatore: ma è sufficiente questo dato a giustificare un diverso trattamento normativo? La risposta positiva si fonda sulla diversità dei presupposti di fatto. Ma occorre fare i conti con i diritti del minore, una volta che, diventato adulto, decida di andare alla ricerca della paternità biologica, non accontentandosi di quella legale.

Il giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, con una ordinanza di sedici pagine, ha respinto il ricorso dei genitori genetici e dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale che avrebbe portato la questione all’attenzione dei giudici della Consulta.

Prima considerazione. Con le vigenti norme del Codice Civile, il bambino si presume figlio della donna che lo ha partorito e, fino a prova contraria, dell’uo-

mo con cui la gestante è legittimamente coniugata. Tale presunzione normativa risale alla notte dei tempi e si fonda sull'interesse del minore alla stabilità del suo status. Oltretutto, tra il nascituro e la madre si instaura un legame simbiotico già nella vita intra uterina: è nell'utero che la vita si forma e si sviluppa ed è nei primi giorni di vita extra uterina che si realizza un significativo rapporto affettivo con entrambi i genitori.

Seconda considerazione. Con tale prevalente diritto del minore devono confrontarsi, soccombendo, le nuove figure genitoriali rese possibili dai moderni "progressi" della scienza medica e giuridica: madre genetica, madre biologica, padre genetico, madre e padre sociali (queste ultime due riguardanti la filiazione adottiva). Il concetto di famiglia, per secoli collegato al dato biologico e genetico, si è da qualche decennio evoluto in quello di luogo degli affetti e della solidarietà reciproca. Nel conflitto tra il dato biologico ed il dato normativo, il primo deve cedere il passo per non pregiudicare il diritto prevalente del minore. Il danno subito dai genitori biologici può dar luogo ad una azione risarcitoria nei confronti dell'ospedale ma non può incidere sul fatto che il bambino (nel caso due gemelli) appartenga a tutti gli effetti alla donna che lo ha recato in grembo fino al parto (nel caso cesareo).

Ragionamento ineccepibile quello del giudice, che per tale ragione ha escluso la necessità di un interpello della Corte Costituzionale.

D'altro canto, il principio secondo il quale l'accertamento della verità biologica è destinato a soccombere dinanzi al primario interesse dell'ordinamento di assicurare al minore un sano ed equilibrato sviluppo, è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 31 del 2012, affermando la prevalenza degli interessi del minore persino nei confronti della pretesa punitiva dello Stato, sulla base del diritto interno ed internazionale: Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ed resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176; Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo; Riforma del Diritto di famiglia attuata con legge 19 maggio 1975 n.151; Riforma dell'adozione e dell'affidamento dei minori realizzata con legge 4 maggio 1983 n.184, modificata con legge 28 marzo 2001 n. 149.

Resta esperibile, dopo il rigetto deciso dal Tribunale di Roma, la via del ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, la stessa cioè che si è "inventato", aprendo alla fecondazione eterologa, il diritto alla procreazione francamente di molto dubbia configurazione anche dal punto di vista del diritto di natura. E se il giudice europeo ragionasse diversamente? E, limitandoci al diritto nostrano, cosa avverrà se e quando i due gemelli, crescendo, vorranno conoscere la propria "identità" familiare?

Come si vede, i problemi che ne nascono sono numerosi, terribilmente difficili da risolvere e forieri di strascichi psicologici penosi nella vita delle persone interessate!

FECONDAZIONE ETEROLOGA E ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA GAY: UN PARADOSSO GIURIDICO CHE NON TIENE CONTO DEI REALI INTERESSI DELLA MINORE?

Con una sentenza del settembre 2014 il Tribunale per i minorenni di Roma ha autorizzato l'adozione di *una* bambina, figlia biologica di una delle due lesbiche conviventi che si è affidata ad una procreazione eterologa all'estero. Da subito, la decisione mi è apparsa giuridicamente e moralmente inaccettabile, una sorta di mostruosità giuridica, un atto di crudele violenza nei confronti della bambina che invece il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di tutelare. Ne spiego il perché.

Con la sentenza n.162 dell'aprile 2014 la Corte Costituzionale, pur dichiarando l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, ha posto due paletti: esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute e ricorso al trattamento da parte di una coppia eterosessuale. Se questo ha statuito il giudice delle leggi, come ha potuto il Tribunale capitolino spingersi oltre ponendo nel nulla il limite stabilito dalla Corte? Mistero. E questo affermo non senza criticare la stessa Corte, che, per arrivare alla pronuncia di illegittimità, ha trasformato in un diritto (quello di avere figli) un qualcosa che nei secoli avevamo imparato a conoscere come una semplice aspettativa, correlata ad un atto di amore fra due persone di sesso diverso che la società valuta favorevolmente in quanto condizione imprescindibile per la perpetuazione della specie umana.

Secondo punto. Ancorchè non pochi giuristi ed operatori abbiano affermato la non necessità di una legge regolamentatrice e la sufficienza delle linee guida a suo tempo varate per la fecondazione omologa ed assistita, mi sento di condividere l'orientamento di quanti (Ministro della Salute in primis) sostengono l'esigenza di una legge prima di dare il via libera alla novità. Nell'uno come nell'altro caso, necessaria o meno l'emanazione di una legge, sta di fatto che non rientra nella competenza dei giudici di riempire un evidente vuoto di regolamentazione.

Terzo punto. Da sempre i giudici si battono per l'affido condiviso e per l'affermazione della bigenitorialità, nel presupposto che per la sua equilibrata crescita il minore deve confrontarsi con i due diversi approcci di genitori di sesso diverso. Come può una tale affermazione conciliarsi con l'adozione permessa ad una coppia di soggetti (nel caso due donne) dello stesso sesso?

Bene ha fatto dunque il PM ha proporre un'impugnazione per spazzare via una pronuncia francamente assurda e giuridicamente insostenibile. Forse, dell'evidente erroneità è intimamente consapevole la stessa Presidente del Tribunale per i minorenni quando ha affermato che "non sono stati messi al centro i diritti gay ma quelli di una bambina cresciuta con due madri di cui una biologica". Dovendo prendere sul serio una tale spiegazione, mi sento di concludere che il Giudice ha sbagliato consapevolmente e che, d'ora in poi, non gli potrà essere più consentito di parlare di bigenitorialità. La verità è un'altra ed è triste sottolinearlo. Ancora una volta i diritti dei minori sono sacrificati sull'altare del capriccio e dell'egoismo individuale: un atto contro il diritto, contro la natura, contro la famiglia e, quel che è peggio, contro il diritto della bambina di avere

al suo fianco anche un padre. È questo che si vuole ed a cui si punta? Urge intervenire per arrestare questa barbara deriva culturale.

NECESSITÀ DI UNA LEGGE DOPO LA SENTENZA N. 162/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, intervenendo per l'ennesima volta sulla legge che nel 2004 ha disciplinato la fecondazione assistita, ha completato la sua opera demolitrice. Dopo il divieto di produzione di più di tre embrioni, l'obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, il divieto di diagnosi preimpianto, la mannaia della Consulta si è abbattuta sul pilastro fondamentale della legge, dichiarando illegittima la norma che vietava il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi. Esultanza dei "progressisti" per la fine del turismo procreativo, la riduzione dei costi, l'allineamento ai Paesi "più progrediti", il superamento di anacronistici steccati religiosi. Reazione di Famiglia Cristiana che ha parlato di fecondazione selvaggia definendola "l'ultima follia italiana". Lungi da me l'idea di combattere una battaglia ideologica o religiosa. Le mie opinioni le espressi in un interessante convegno indetto nel giugno 2004 dall'Università di Urbino (primo Ateneo italiano ad interrogarsi sulla legge appena emanata) e sono contenute in un Quaderno stampato per l'occasione. Parlerò quindi da giurista neutrale ed attento ai numerosi problemi che ne derivano.

Ancorchè non pochi giuristi ed operatori abbiano affermato la non necessità di una legge regolamentatrice e la sufficienza delle linee guida a suo tempo varate per la fecondazione omologa ed assistita, mi sento di condividere l'orientamento di quanti (Ministro della Salute in primis) sostengono l'esigenza di una legge prima di dare il via libera alla novità. Come si può pensare di farne a meno di fronte alla molteplicità e complessità delle questioni da affrontare e dei nodi da sciogliere non è dato di capire: basta pensare alla istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità dei donatori, alla gratuità e volontarietà della donazione, all'anonimato del donatore (in Olanda invece i soggetti, al compimento dei 16 anni, ricevono una lettera contenente l'indicazione del nome del vero genitore biologico!), al numero massimo di donazioni, alle condizioni di salute del donatore, al limite massimo di età per accedere alla fecondazione, alla cosiddetta compatibilità genetica od etnica del donatore. Quest'ultimo, addirittura, è un problema che divide profondamente il mondo scientifico e politico, poiché, se è vero che occorre scongiurare ogni ipotesi di selezione di specie, è altrettanto vero che necessita tener conto del diritto del minore di conoscere le proprie origini e del diritto dei coniugi di non ritrovarsi al centro di gossip basati su sospetti di infedeltà coniugale.

Per quanto concerne la fecondazione eterologa, dunque, si rende necessaria una legge, per risolvere i problemi che si sono creati e che non trovano risposta nelle leggi vigenti e nel codice civile. Quali è presto detto:

1. Il figlio nato da fecondazione eterologa appartiene alla donna che l'ha partorito. Nulla questio se è la persona che ha fatto ricorso alla fecondazione, ma come la mettiamo con la donna che ha portato a termine una fecondazione per "conto terzi" e/o con il marito di lei magari ignaro?

2. Qualora la fecondazione sia stata commissionata dalla sola donna, senza il consenso o con l'opposizione del marito, quest'ultimo potrebbe effettuare il disconoscimento di paternità. Sarà così anche in futuro? Un rebus.
3. Andremo verso l'affitto dell'utero a pagamento? Mi auguro di no, per l'evidente ignominia di un uso abnorme del proprio utero con correlativo sfruttamento delle donne indigenti. Dopo il matrimonio per procura potremmo però avere la gravidanza per procura (sic!).
4. Finirebbero certamente nel nulla le polemiche relative alla registrazione di fecondazioni effettuate all'estero ed i giudizi intentati contro i medici italiani.
5. Potrebbe permanere il diritto all'anonimato del donatore esterno, di fronte all'evidente necessità di una verifica di sanità sui gameti donati da persone che potrebbero essere affette da malattie sessuali? Direi di no ed anzi auspico l'istituzione di un registro dei donatori esterni.
6. I gameti non utilizzati potrebbero essere usati da altri senza il permesso degli aventi diritto? Direi che va vietato.
7. Dovrebbe essere garantito il diritto del nuovo nato di accedere alle origini, a somiglianza di quanto avvenuto per la legge sull'adozione? Direi di sì.

Una conclusione? Meglio la realtà resa possibile con la sentenza della Consulta o quella precedente in cui si distingueva tra genitorialità naturale e genitorialità sociale (alias adottiva)?

APPENDICE

IL DIVORZIO BREVE È LEGGE PRIME CONSIDERAZIONI E PRIME IMPORTANTI PERPLESSITÀ

Bruno Ferraro

Come noto, il divorzio è approdato in Italia con la legge Baslini-Fortuna dell'1 dicembre 1970 n. 898, all'esito di un dibattito molto infuocato e dopo che erano state superate pregiudiziali di costituzionalità collegate all'affermata estensione della legge anche ai matrimoni cosiddetti concordatari (cioè celebrati in chiesa e trascritti nei registri dello stato civile italiano). Non è il caso di ricordare le aspre polemiche che accompagnarono il disegno riformatore e neppure l'esito negativo del referendum abrogativo del 1974, che registrò le percentuali del 59,30 di divorzisti e del 40,70 di antidivorzisti; come pure le modifiche "migliorative" apportate con leggi del 1978 e del 1987. Una cosa è comunque certa. La salute della famiglia italiana non ne ha sicuramente guadagnato in termini di stabilità del vincolo; è cresciuto il senso della precarietà del rapporto coniugale; il numero delle separazioni e di conseguenza dei divorzi è salito, portando l'Italia ad un sostanziale allineamento con i Paesi a più alto indice di divorziabilità. L'Italia è comunque rimasta uno dei pochi Paesi europei che prevede come condizione di procedibilità del divorzio un periodo di separazione, da considerare sostanzialmente come una sospensione del vincolo in attesa della verifica definitiva (poche le riconciliazioni, moltissimi gli scioglimenti di matrimonio).

In tale contesto è intervenuta, il 22 aprile 2015, l'approvazione definitiva, da parte della Camera ed a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no, 6 astensioni), del disegno di legge che ulteriormente modifica tempi e condizioni del divorzio. La nuova legge, in soli tre articoli, prevede che i tempi della separazione sono ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di precedente separazione giudiziale chiesta da un coniuge nei confronti dell'altro ed a sei mesi quando la separazione è stata consensuale; fa decorrere il periodo della separazione dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni, che finora avveniva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; prevede l'espressa applicabilità dei nuovi termini ai procedimenti in corso.

Cosa dire? Anzitutto, per nostra fortuna, non siamo ancora giunti al livello "progressista" di altri Paesi, molto generosi nel concedere la diretta divorziabilità (si pensi che in Estonia, ove mi sono recato nel 2012 per un convegno bilaterale, l'istanza di divorzio viene notificata mediante il telefono cellulare!). Ciò nonostante, la famiglia, come tradizionalmente intesa, subisce un nuovo tremendo colpo, soprattutto se si tiene conto di altri disegni riformatori in atto nella nostra società (vedi unioni civili ed unioni omosessuali).

Fermandosi ad una prima valutazione, mi sento in dovere di segnalare tre osservazioni, la prima positiva, la seconda negativa, la terza propositiva. È sicuramente

te da condividere il principio che lo scioglimento della comunione dei beni avverrà da subito, con la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Ma forse sarebbe stato meglio posporlo all'emanazione della sentenza di primo grado, visto che i coniugi potrebbero anche riconciliarsi e in tal caso occorrerebbe riannotare la comunione nei registri accanto allo scioglimento.

È sicuramente da deplorare il pilatismo del legislatore per non aver ufficialmente soppresso l'istituto della separazione pur avendolo di fatto svuotato. In Italia non esiste, nè esisterà, un solo caso in cui un procedimento di separazione giudiziale può concludersi nell'anno e quindi prima dell'avvio di una procedura di divorzio! Se ad oggi avevamo separazioni infuocate e divorzi quasi sempre proceduralmente tranquilli, ci avviamo ad un futuro in cui il rapporto sarà ribaltato, con il rischio concreto che l'intera vicenda avrà un iter più allungato rispetto all'attuale.

Una grave lacuna, infine, è certamente quella di aver perso l'occasione di introdurre la necessità del previo ricorso ad una mediazione familiare come condizione propedeutica al divorzio. Tempo addietro avevo addirittura lanciato una sorta di spot dicendo "divorzio breve sì purché mediato".

Concludo rimanendo in attesa degli eventi, augurandomi che il tempo faccia giustizia delle accennate perplessità e che non si registri un ulteriore appesantimento dei tempi della giustizia.

INDICE

Presentazione <i>G.P. Coppola, Governatore</i>	3
Prefazione <i>N. Anselmi, Delegato Presidente Centro Studi</i>	4
Nota metodologica e spunti organizzativi <i>Bruno Ferraro</i>	5
Prefazione e nota introduttiva <i>Bruno Ferraro</i>	6
La famiglia nella storia e nell'attualità - Le ragioni di crisi e le strategie di sostegno - La sua insostituibilità <i>Bruno Ferraro</i>	12
Mamme in difficoltà <i>Tina Amodio Dell'Aquila</i>	19
Separazioni, divorzi, diritto di famiglia - Mutamenti legislativi e proposte <i>Ginetta Bergodi</i>	22
Separazione, divorzio e mediazione familiare <i>Maria Rosetta Spina</i>	25
L'interesse dei minori nelle varie situazioni che lo riguardano <i>Emanuele Miranda</i>	30
SOS - protezione dei minori <i>Tina Amodio Dell'Aquila</i>	33
L'interesse dei minori <i>Paola Tamburrini Rizzi</i>	36
Dai Tribunali minorili ai Tribunali della famiglia <i>Bruno Ferraro</i>	38
Proposta di legge dei Lions per l'istituzione delle sezioni specializzate per minori e famiglia <i>Distretto 108L</i>	41
Un giudice per le questioni familiari: riflessioni <i>Ginetta Bergodi</i>	51
Rapporti scuola-famiglia <i>Tina Amodio Dell'Aquila</i>	52
Collaborazione scuola-famiglia <i>Paola Tamburrini Rizzi</i>	55
Scuola e famiglia. Il contributo dei lions <i>Antonino Ruggiano</i>	56
Famiglia, Famiglia di fatto e nuovi orizzonti della tutela dei diritti fondamentali in ambito familiare alla luce dei principi della CEDU e della Giurisprudenza della Corte EDU <i>Raffaello Agea</i>	61
Dal controllo della natalità alla fecondazione nelle sue varie forme. Problemi molto delicati da affrontare <i>Bruno Ferraro</i>	71
Appendice Il divorzio breve è legge. Prime considerazioni e prime importanti perplessità <i>Bruno Ferraro</i>	77

